

***FOCUS***  
***Finanziaria 2008.***  
***Note di lettura.***



*15 gennaio 2008*

*Direzione Segreteria dell'Assemblea Regionale*  
*Adriana Garabello*

*Direzione Amministrazione e personale*  
*Sergio Crescimanno*

*A cura di:*  
*Antonella Boffano, Chiara Casagrande, Aurelia Jannelli, Carla Melis, Giuseppe Mignosi, Federica Moi,*  
*Michele Pantè, Claudia Parola*

*Realizzazione grafica:*  
*Simonetta Morreale*



## Premessa

Il presente Focus vuole essere una guida alla lettura della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007 (finanziaria per l'anno 2008).

A tal fine, scomponendo l'intero provvedimento, si è cercato di ricondurre le principali misure finanziarie di intervento in macro-aree, avvalendosi di un criterio preferibilmente alfabetico e prescindendo da una lettura comma per comma, e di richiamare l'attenzione sugli argomenti che sono sembrati di maggiore interesse istituzionale e su quelli che hanno ricadute sul sistema regionale con conseguenti adempimenti legislativi o provvedimenti.

In tal senso la prima parte ricostruisce tutte le norme tese alla riduzione della pressione fiscale. Si segnalano, in particolare, le disposizioni in materia di locazione: detrazioni per i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431/1998, per i giovani tra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di locazione per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale e per i canoni di locazione stipulati da studenti universitari fuori sede. La finanziaria prevede poi detrazioni per carichi di famiglia e per famiglie numerose, la detrazione ICI per la prima casa e la possibilità che i comuni determinino un'aliquota ICI agevolata inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installano impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico. Una disposizione prevede l'abolizione del canone RAI per particolari categorie a basso reddito.

La seconda parte, invece, si dedica agli interventi in materia di IRPEF, IRES, IRAP e di IVA.

La terza parte riconduce a sé le disposizioni che prevedono interventi di settore: agricoltura; ambiente, rifiuti e risorse idriche; assistenza e famiglia; consumatori; cultura; edilizia e urbanistica; energia; intercettazioni telefoniche; isole minori; istruzione, scuola, università; lavoro; montagna; pari opportunità; radiotelevisione; sanità; sport; trasporti, reti di comunicazione e infrastrutture; turismo.

Con la parte quarta si avrà riguardo a tutte le disposizioni che interessano l'ordinamento degli enti locali. Fra le altre, si segnalano l'introduzione della possibilità per gli enti locali di utilizzare l'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di prestiti; lo stanziamento per gli anni 2008 e nel 2009 di un contributo di 10 milioni di euro l'anno in favore dei Comuni per l'attuazione della direttiva 2004/38/Ce relativa al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di soggiornare e circolare liberamente nel territorio degli Stati membri; la previsione di finanziamenti in favore dei piccoli Comuni per complessivi 188 milioni di euro; la previsione secondo la quale la ripartizione delle somme dovute alle regioni ai fini della perequazione può essere effettuata anche sulla base di intese tra lo stato e le regioni, concluse in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

La parte quinta contiene le norme volte alla razionalizzazione e al contenimento dei costi delle Comunità Montane. In particolare, la legge finanziaria delega le regioni ad emanare leggi di riordino della disciplina indicando parametri più restrittivi.

La parte sesta concerne il coordinamento della finanzia locale e degli strumenti finanziari, ponendo norme sulla trasparenza contrattuale dei contratti derivati sottoscritti dalla regione e dagli enti locali e sulla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali.

La settima parte riguarda il contenimento dei costi per la rappresentanza, in specifico disposizioni sui consorzi di bonifica, sui tagli ai costi di rappresentanza nei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e degli assessori comunali e provinciali, sulle aspettative, indennità, missioni degli amministratori locali, sul divieto di cumulo degli emolumenti degli amministratori locali, sulle forme associative comunali, su circoscrizioni comunali e commissioni elettorali comunali, sui trasferimenti ai comuni, sull'indennità ai membri del parlamento e sulla riduzione dei ministri.

L'ottava parte contiene l'analisi delle misure di razionalizzazione, efficienza e economicità della Pubblica amministrazione, di riduzione dei costi che comprendono anche la riduzione dei costi per il personale nonché l'esame delle norme di indirizzo alle Regioni e agli enti locali volte alla riduzione dei costi derivanti da duplicazione di funzioni in particolare riguardo alla soppressione e all'accorpamento di enti, agenzie, organismi che svolgono le medesime funzioni.

La nona e ultima parte è dedicata agli interventi che la legge finanziaria prevede nella materia del pubblico impiego. Si evidenziano le disposizioni relative all'attribuzione degli incarichi di collaborazione, quelle che disciplinano l'uso di contratti flessibili come vera e propria eccezione, la previsione di una sanzione per la violazione di disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, le disposizioni sulle procedure di stabilizzazione del personale regionale.

Per una disamina dell'iter della legge finanziaria al Senato e alla Camera dei deputati si rimanda ai Focus n. 2 del 29 ottobre 2007 e n. 6 del 19 novembre 2007, disponibili in consultazione presso il Settore Studi, Documentazione e Supporto giuridico legale.

Per il testo integrale della legge finanziaria si rinvia al seguente indirizzo:  
[http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto\\_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensive=0&dataGazzetta=2007-12-28&redazione=007G0264&numgu=300&progpag=1&sw1=0&numprov=244](http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensive=0&dataGazzetta=2007-12-28&redazione=007G0264&numgu=300&progpag=1&sw1=0&numprov=244) 1

Per l'esame dei cosiddetti collegati alla finanziaria si rinvia al seguente indirizzo:  
[http://www.palazzochigi.it/Rapp\\_Parlamento/decreti\\_collegati\\_doc/collegatifinanziaria\\_110108.pdf](http://www.palazzochigi.it/Rapp_Parlamento/decreti_collegati_doc/collegatifinanziaria_110108.pdf)

---

<sup>1</sup> Per ulteriori approfondimenti tematici si rinvia al dossier a cura di a cura di Nicoletta Cottone del Sole 24 ore all'indirizzo:

<http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Speciali/2007/finanziaria2008/finanziaria-2008-default.shtml?uuid=9b55a8de-702f-11dc-9aad-00000e25108c&DocRulesView=Libero&area=box04b>

## Indice

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. Riduzione della pressione fiscale .....</b>                           | <b>7</b>  |
| <b>2. Interventi in materia di IRPEF, IRES, IRAP e di IVA .....</b>         | <b>10</b> |
| <b>3. Interventi di settore.....</b>  | <b>13</b> |
| 3.1 Affari esteri .....   | 13        |
| 3.2. Agricoltura.....   | 14        |
| 3.3.Ambiente, rifiuti e risorse idriche .....                               | 15        |
| 3.4.Assistenza e famiglia.....  | 17        |
| 3.5.Consumatori.....  | 20        |
| 3.6.Cultura .....   | 21        |
| 3.7.Edilizia e urbanistica .....  | 22        |
| 3.8.Energia.....  | 23        |
| 3.9. Intercettazioni telefoniche.....                                       | 26        |
| 3.10. Isole Minori.....   | 26        |
| 3.11. Istruzione, scuola, università .....                                  | 27        |
| 3.12 Lavoro .....   | 28        |
| 3.13 Montagna .....   | 31        |
| 3.14 Pari opportunità.....  | 31        |
| 3. 15 Radiotelevisione .....  | 32        |
| 3.16 Sanità .....   | 32        |
| 3.17 Sport.....   | 37        |
| 3.18 Trasporti, Reti di comunicazione e Infrastrutture .....                | 38        |
| 3.19 Turismo .....  | 40        |
| <b>4. Disposizioni che interessano l’ordinamento degli enti locali.....</b> | <b>41</b> |
| <b>5. Comunità Montane: razionalizzazione e contenimento dei costi.....</b> | <b>43</b> |
| <b>6. Coordinamento finanzia locale e strumenti finanziari .....</b>        | <b>44</b> |
| <b>7. Contenimento dei costi per la rappresentanza .....</b>                | <b>46</b> |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>8. Misure di razionalizzazione, efficienza e economicità della Pubblica amministrazione.</b>                                     |           |
| <b>Riduzione dei costi .....</b>  | <b>50</b> |
| 8.1. <i>Contenimento dei costi della P.A.</i> .....   | 50        |
| 8.2. <i>Contratti</i> .....   | 56        |
| 8.3 <i>Corte dei conti</i> .....  | 58        |
| 8.4 <i>Consulenze</i> .....   | 58        |
| 8.5 <i>Informatizzazione P.a.</i> .....   | 59        |
| 8.6. <i>Razionalizzazione degli apparati, degli enti pubblici e delle società</i> .....   | 61        |
| 8.7 <i>Riduzione dei costi derivanti da duplicazione di funzioni: norme di indirizzo per le Regioni e per gli enti locali</i> ..... | 64        |
| 8.8 <i>Razionalizzazione dei compensi</i> .....   | 65        |
| <b>9. Pubblico Impiego.....</b>   | <b>67</b> |

## **1. Riduzione della pressione fiscale**

### **Affitti, detrazione per inquilini e giovani (articolo 1, commi 9 e 10)**

Vengono proposte due nuove tipologie di detrazioni che decorrono dal periodo di imposta 2007. La prima spetta ai titolari di contratti di locazione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431/1998: si tratta di 300 euro se il reddito complessivo annuo non supera i 15.493,71 euro e di 150 euro se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro ma non 30.987,41 euro. La seconda detrazione spetta a giovani tra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 431/1998, per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale: per i primi 3 anni di 991,6 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro. Le detrazioni non sono cumulabili e il contribuente può scegliere di fruire di quella più favorevole.

### **Affitti, detrazione per studenti fuori sede (articolo 1, comma 208)**

La norma amplia l'ambito applicativo della detrazione Irpef del 19% relativa ai canoni di locazione stipulati da studenti universitari fuori sede. La detrazione viene estesa ai canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con enti di diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.

### **Aggregazioni professionali (articolo 1, commi da 70 a 76)**

Previste misure agevolative per favorire la crescita dimensionale delle aggregazioni professionali.

### **Canone RAI (articolo 1, comma 132)**

Abolizione del canone RAI per particolari categorie a basso reddito. Nel limite massimo di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità, senza conviventi, è abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. Per l'abuso è irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d'importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualità evasa<sup>2</sup>.

### **Centri storici (articolo 1, commi da 322 a 324)**

Disposti interessi a carico dello Stato per i mutui ventennali fino a 300mila euro stipulati dai titolari di edifici nei centri storici di comuni con meno di 100mila abitanti per il restauro e il ripristino funzionale degli immobili.

---

<sup>2</sup> Si veda anche la voce "Radiotelevisione", pag. 32.

### **Contribuenti minimi e marginali (articolo 1, commi da 96 a 117)**

Nuovo regime fiscale naturale per i contribuenti minimi. Sono interessate le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che hanno avuto nel periodo di imposta precedente, o presumono di avere, le seguenti caratteristiche: ricavi o compensi non superiori a 30mila euro; assenza di cessioni all'importazione; assenza di spese per lavoro dipendente o collaboratori; spese per acquisto di beni strumentali non superiori, nel triennio precedente, a 15mila euro. Esclusione di soggetti che si avvalgono di regimi speciali, dei soggetti non residenti o che svolgono in via prevalente o esclusiva talune attività o di quelli che contestualmente partecipano a società o associazioni. Il regime fiscale naturale si basa su 4 elementi: esclusione della rivalsa Iva e della detraibilità Iva sugli acquisti; non sottoposizione a Irap; applicazione di un'imposta sostitutiva ai fini Irpef, con aliquota al 20% sulla differenza fra ricavi e costi valutati per cassa; esclusione dagli studi di settore.

### **Detrazioni per carichi di famiglia (articolo 1, comma 221)**

Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia e per tipologie di reddito, è previsto che il percipiente debba indicare annualmente di avervi diritto e il codice fiscale dei soggetti per i quali usufruisce della detrazione.

### **Detrazioni per carichi di famiglia e per redditi di lavoro (articolo 1, commi 15 e 16)**

Le detrazioni per carichi di famiglia e per redditi di lavoro si calcolano sul reddito complessivo, al netto della rendita dell'immobile adibito ad abitazione principale e delle relative pertinenze. La norma si applica a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

### **Detrazione per famiglie numerose (articolo 1, commi 15 e 16)**

In presenza di almeno 4 figli ai genitori è riconosciuta una ulteriore detrazione di 1.200 euro, ripartita al 50% fra i genitori. In caso di genitori separati o divorziati la detrazione spetta in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete a quest'ultimo per l'importo totale. In caso di incapacienza è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza.

### **ICI, detrazione prima casa (articolo 1, commi 5 e 7)**

Tali commi recano disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI), che è imposta reale con gettito destinato ai Comuni, disciplinata dal Dlgs n. 504/1992 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), introducendo una ulteriore detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale.



L'ulteriore riduzione per abitazione principale è pari all'1,33 per mille della base imponibile, con un tetto di 200 euro. Dall'agevolazione sono esclusi castelli, ville e case di lusso. Si tratta di un ulteriore importo rispetto alla detrazione in vigore (103,29 euro). La minore imposta derivante dalle maggiori detrazioni ICI sopra esaminate sarà rimborsata ai singoli comuni, con oneri a carico del bilancio dello Stato.

### **ICI e fonti rinnovabili (articolo 1, comma 6)**

La delibera comunale può fissare a decorrere dal 2009 un'aliquota Ici agevolata inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installano impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico (per 3 anni per gli impianti termici solari e per 5 per tutte le altre fonti rinnovabili).<sup>3</sup>

### **Riduzione della pressione fiscale (articolo 1, comma 4)**

Le maggiori entrate 2008 sono prioritariamente indirizzate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e i saldi di finanza pubblica definiti dal Dpef 2008-2011. Le maggiori entrate eccedenti questo obiettivo, a decorrere dal periodo d'imposta 2008, saranno destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti, mediante l'incremento della misura della detrazione per i redditi di lavoro dipendente, non inferiore al 20% per le fasce di reddito più basse. Questo a meno che sia necessario assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti e imprevisi necessari a fronteggiare calamità naturali o indifferibili esigenze di sicurezza del Paese.

### **Ristrutturazioni edilizie (articolo 2, commi da 17 a 19)**

Proroga al 31 dicembre 2010 della normativa relativa alla detrazione Irpef e all'aliquota agevolata Iva al 10% relativa alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Il precedente termine di applicazione scadeva il 31 dicembre 2007. Viene reintrodotta per 3 anni il beneficio previsto dal comma 2 dell'articolo 9 della legge 448/2001 (finanziaria per il 2002): prevede la detrazione del 36% e l'aliquota agevolata al 10% anche in favore dei soggetti privati che divengano proprietari entro il 30 giugno 2011 di immobili ceduti dall'impresa che ha ristrutturato l'intero fabbricato entro il 31 dicembre 2010. Le agevolazioni spettano a condizione che il costo della manodopera sia evidenziato in fattura.

### **Rottamazione di frigoriferi e congelatori (articolo 1, comma 20)<sup>4</sup>**

Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2010, per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+ spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio, in un'unica rata.

<sup>3</sup> Si veda anche voce “Energia” pag. 23.

<sup>4</sup> Si veda anche voce “Energia” pag. 23.

## 2. Interventi in materia di IRPEF, IRES, IRAP e di IVA

### Cinque per mille (articolo 3 commi da 4 a 11).

Viene disposto il rifinanziamento della misura del cinque per mille per l'anno 2008 con un incremento di 150 milioni di euro: il finanziamento aumenta, pertanto, da 250 a 400 milioni di euro<sup>5</sup>.

Per l'anno finanziario 2008, una quota dell'IRPEF pari al cinque per mille dell'imposta netta, viene destinata alle seguenti finalità:

- 1) sostegno alle Onlus<sup>6</sup>, alle associazioni di promozione sociale iscritti nei registri nazionale, regionale e provinciale<sup>7</sup>, alle associazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano in via esclusiva o prevalente nei settori indicati dalla lettera a), comma 1, dell'articolo 10, comma 1, lett. a) del d.lgs 460/1997<sup>8</sup>;
- 2) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università;
- 3) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.

I soggetti ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un rendiconto dal quale risulti la destinazione delle somme ricevute.

Per l'anno 2009 viene riproposta la disciplina del 5 per mille Irpef, autorizzando una spesa massima di 380 milioni di euro. (comma 8)

Il commi 9-11 dispongono nuovi fondi e disposizioni per agevolare la gestione del cinque per mille, prevedendo lo stanziamento di 500mila euro per l'erogazione dei contributi del 5 per mille per gli anni finanziari 2006 e 2007<sup>9</sup>.

### Co-partecipazione gettito Irpef (articolo 2, commi da 2 a 15)

Il ministero dell'Interno è autorizzato a corrispondere ai singoli enti locali i trasferimenti spettanti per l'anno 2008, già determinati nel bilancio dello Stato a legislazione vigente. Prorogate per il 2008 le misure di compartecipazione delle province al gettito Irpef corrisposta fino a concorrenza e con corrispondente riduzione dei trasferimenti statali spettanti a ciascun ente. Miglioramento dei saldi di finanza pubblica valutato in 20 milioni per gli anni 2008 e 2009, derivanti dalla soppressione dei commi 10 e 11 dell'articolo 25 della legge 448/2001 e della correlata autorizzazione di spesa.

<sup>5</sup> Il comma 4 dispone che " Al comma 1237 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «250 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «400 milioni di euro»."

<sup>6</sup> Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni.

<sup>7</sup> Si tratta dei registri nazionale, regionale e provinciale previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

<sup>8</sup> Si tratta dei seguenti settori: assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; promozione della cultura e dell'arte; tutela dei diritti civili; ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni o da esse affidata a università, enti di ricerca e altre fondazioni che la svolgono direttamente.

<sup>9</sup> Il comma 9 dispone quanto segue : Al fine di consentire un'efficace e tempestiva gestione del processo finalizzato alla erogazione da parte del Ministero della solidarietà sociale dei contributi del cinque per mille relativi agli anni finanziari 2006 e 2007, sono stanziati 500.000 euro a valere sulle risorse di cui al comma 1235 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 10.

Al comma 10 viene, pertanto, prevista la modifica del comma 1235 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel seguente modo: "dopo le parole: «parti sociali» sono aggiunte le seguenti: «e alla copertura degli oneri necessari alla liquidazione agli aventi diritto delle quote del cinque per mille relative agli anni finanziari 2006 e 2007»".

### **Irap (articolo 1, comma 43 e 44)**

In attesa della completa attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, l'Irap assume la natura di tributo proprio della Regione, con conseguente adozione a mezzo di legge regionale a decorrere dal 1° gennaio 2009. Al fine di assicurare il rispetto delle regole derivanti dall'applicazione del patto di stabilità e crescita adottato dall'Unione europea e di garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati a livello europeo, evitando interferenze tra le scelte di bilancio delle regioni e quelle dello Stato, resta comunque ferma l'indeducibilità dell'IRAP dalle imposte statali. Le regioni non possono modificare le basi imponibili; nei limiti stabiliti dalle leggi statali, possono modificare l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni, nonché introdurre speciali agevolazioni.

Con accordo concluso a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è approvato lo schema di regolamento-tipo regionale recante la disciplina della liquidazione, dell'accertamento e della riscossione dell'IRAP istituita con legge regionale. Nell'ambito del regolamento sono individuate le norme derogabili dalle regioni; in ogni caso il regolamento, al fine di evitare incrementi di costi, stabilisce che le funzioni di liquidazione, accertamento e riscossione sono affidate all'Agenzia delle entrate.

### **Irap agevolata (articolo 1, comma 171)**

Prorogata per l'anno di imposta 2007 l'aliquota Irap agevolata all'1,9% (al posto del 3,75%) per i soggetti che operano nel settore agricolo e alle cooperative della piccola pesca e i loro consorzi. Dal 2008 l'aliquota torna al 3,75 per cento.

### **Irap (articolo 1, commi 226 e 227)**

Trasformazione graduale dell'imposta regionale sulle attività produttive in un'imposta compiutamente regionale. Previsto che le aliquote Irap vigenti alla data del 1° gennaio 2008, qualora variate, debbano essere riparametrate sulla base di un coefficiente pari a 0,9176. Rimessa a un decreto del ministro dell'Economia, da emanarsi d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, la disciplina delle regolazioni debitorie necessarie ad assicurare alle Regioni, per gli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010, il medesimo gettito che sarebbe stato percepito in base alla legislazione vigente alla data del 31 dicembre 2007.

### **Ires e Iva (articolo 1, commi da 33 a 52)**

Gli interventi riguardano la disciplina del reddito d'impresa, la cui base di calcolo viene ampliata in contrapposizione all'abbattimento dell'aliquota nominale di tassazione delle società di capitali, degli enti commerciali e delle stabili organizzazioni in Italia di società estere, che passa dal 33 al 27,5 per cento. La disciplina di applicazione dell'Irap, analogamente a quanto fatto per l'Ires, si sostanzia in un allargamento della base imponibile delle imprese accompagnato dalla riduzione generalizzata dell'aliquota dal 4,25 al 3,9 per cento.

È stata introdotta per gli imprenditori individuali la facoltà di optare, entro il 30 aprile 2008, per l'esclusione agevolata dal patrimonio dell'impresa dei beni immobili strumentali utilizzati alla data del 30 novembre 2007, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Irap e dell'Iva.

Modifiche alla disciplina dell'Iva di gruppo. Rivista al rialzo la franchigia per le deduzioni da lavoro dipendente utilizzabile dalle piccole imprese.

**Otto per mille ( articolo 3 comma 3).**

Viene incrementata di 60 milioni di euro per il 2008 la quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) <sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> Il comma 3 prevede che “l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), è incrementata di 60 milioni di euro per l'anno 2008”.

### **3. Interventi di settore**

#### **3.1 Affari esteri**

##### **Collettività italiane all'estero (articolo 2, comma 70).**

Quattordici milioni di euro per il 2008 da destinare alle politiche per le collettività italiane residenti all'estero, in particolare per la promozione culturale, la valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani all'estero e il rafforzamento della rete consolare.

##### **Comitato nazionale per il microcredito (articolo 2, commi da 185 a 187).**

Disciplina l'attività e lo status del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito, trasferendolo dal ministero degli Affari esteri alla Presidenza del Consiglio e sottolineandone il ruolo nell'esecuzione tecnica di progetti di cooperazione a favore dei Paesi in via di sviluppo. Al Fondo comune per il funzionamento del Comitato è destinato uno stanziamento di un milione di euro l'anno nel 2008 e nel 2009.

##### **G8 in Italia (articolo 2, commi da 64 a 69).**

Stanziamento di 30 milioni di euro per l'anno 2008 per l'organizzazione del vertice G8 in Italia previsto per il 2009.

##### **Libera circolazione (articolo 2, comma 11)**

Nel 2008 e nel 2009 contributo di 10 milioni di euro l'anno in favore dei Comuni per l'attuazione della direttiva 2004/38/Ce relativa al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di soggiornare e circolare liberamente nel territorio degli Stati membri.

##### **Italiani all'estero e promozione dell'immagine dell'Italia (articolo 2, comma 60).**

Prevista la spesa di 18 milioni di euro per l'attuazione delle politiche di sostegno agli italiani all'estero e di promozione dell'immagine dell'Italia all'estero.

##### **Politiche migratorie nazionali e comunitarie (articolo 2, commi 535 e 536).**

Autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro l'anno dal 2008 al 2010 per la partecipazione del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del ministero dell'Interno ai programmi finanziati dall'Unione europea attraverso i fondi europei in materia migratoria.

##### **Unità di crisi della Farnesina (articolo 2, comma 62).**

Per il funzionamento dell'unità di crisi del ministero degli Affari esteri, in relazione allo svolgimento di interventi a tutela dei cittadini italiani in situazioni di rischio e di emergenza all'estero, è autorizzata la spesa di 400mila euro per il 2008.

### **3.2. Agricoltura**

#### **Apicoltura (articolo 2, comma 125).**

Autorizzata la spesa di 2 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per l'attuazione delle agevolazioni fiscali per il settore dell'apicoltura previste dall'articolo 5 della legge 313/2004.

#### **Appalti alle cooperative (articolo 2, comma 134).**

Le cooperative e i loro consorzi che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei comuni montani<sup>11</sup> e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitino attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento diretto, a condizione che l'importo dei lavori o servizi non sia superiore a 190.000 euro per anno, dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge e anche tramite apposite convenzioni lavori attinenti alla valorizzazione e alla gestione e manutenzione dell'ambiente e del paesaggio e servizi tecnici attinenti alla realizzazione di tali opere.

#### **Fauna selvatica (articolo 2, comma 382).**

È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo nazionale per la fauna selvatica, destinato agli enti morali che, per conto delle province e delle regioni, ivi comprese le province autonome e le regioni a statuto speciale, gestiscono i centri per la cura e il recupero della fauna selvatica, con particolare riferimento alle specie faunistiche di interesse comunitario. La gestione del Fondo è regolata con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro della salute.

#### **Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia (articolo 2, commi da 122 a 123).**

Rifinanziata con 50 milioni di euro per il 2008 la dotazione del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il terzo anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria.

#### **Fondo per la repressione dei reati in danno agli animali (articolo 2, comma 383).**

È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo per la repressione dei reati in danno agli animali. Le risorse del fondo sono destinate al finanziamento degli interventi sostenuti dal Nucleo investigativo per i reati in danno agli

---

<sup>11</sup> Si veda anche voce “Comunità montane” pag. 43.

animali del Corpo forestale dello Stato. Al fondo è attribuita una somma pari a un milione di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010.

### **Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura (articolo 2, comma 120).**

Il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura è destinato anche al ricambio generazionale e allo sviluppo delle imprese giovanili nel settore della pesca.

### **Imprenditori agricoli sardi (articolo 2, comma 126).**

Istituzione di una commissione di esperti per formulare proposte per la ristrutturazione dei debiti contratti dagli imprenditori agricoli sardi.

### **Osservatorio sulla trasparenza dei prezzi dei prodotti alimentari (articolo 2, commi da 127 a 132).**

Per contrastare l'andamento anomalo dei prezzi e assicurare condizioni di trasparenza al mercato l'Osservatorio del ministero delle Politiche agricole verificherà la trasparenza dei prezzi dei prodotti alimentari e renderà pubblici i dati rilevati.

I dati aggregati rilevati sono resi pubblici, almeno con cadenza settimanale, mediante la pubblicazione sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la stipula di convenzioni gratuite con testate giornalistiche, emittenti radiotelevisive e gestori del servizio di telefonia.

L'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali effettua i controlli nelle filiere agroalimentari in cui si sono manifestati, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi rilevati<sup>12</sup>.

## **3.3. Ambiente, rifiuti e risorse idriche**

### **Gestione forestale sostenibile (articolo 2, comma 124).**

Si prevede il finanziamento con il Fondo rotativo per il protocollo di Kyoto delle pratiche di gestione forestale sostenibile attuate attraverso interventi diretti a ridurre il depauperamento dello stock di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste.

### **Recupero paesaggio (articolo 2, commi 404-406).**

Per gli interventi di demolizione di immobili che hanno causato danni al paesaggio in aree riconosciute dall'UNESCO è istituito il Fondo per il ripristino del paesaggio. Le regioni possono concorrere con risorse proprie al finanziamento degli interventi ai quali sono destinati i contributi a valere sul Fondo<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup> Si veda anche la voce “Consumatori” pag. 20.

<sup>13</sup> Si richiama anche l'articolo 2, comma 388 (Parchi archeologici siciliani): “Per la valorizzazione, finalizzata alla fruizione, dei parchi archeologici siciliani inseriti nella «Lista del patrimonio mondiale» dell'UNESCO è autorizzata la spesa di 1 milione di euro

### **Riforestazione e parchi urbani (articolo 2, commi 335 e 336).**

Presso il ministero dell'Ambiente è istituito un fondo di 50 milioni di euro l'anno dal 2008 al 2010 per la forestazione e la riforestazione al fine di ridurre le emissioni di anidride carbonica, per la realizzazione di aree verdi in zone urbane e periurbane al fine di migliorare la qualità dell'aria nei comuni a maggiore crisi ambientale. La somma di 2 milioni di euro l'anno, per sostenere azioni e politiche finalizzate all'attuazione del protocollo di Kyoto, è destinata all'istituzione e alla gestione del registro nazionale dei serbatoi di carbonio e alla gestione dell'Inventario nazionale delle foreste di carbonio.

### **Tutela del territorio e dell'ambiente (articolo 2, commi da 321 a 334).**

Per la difesa del suolo e la pianificazione di bacino e per la realizzazione di interventi nelle aree a rischio idrogeologico, il ministro dell'Ambiente, adotta piani strategici nazionali e di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico e per favorire forma di adattamento dei territori, da attuare con le autorità di bacino, le regioni e gli enti locali interessati<sup>14</sup>.

### **Un centesimo per il clima (articolo 2, commi da 344 a 347).**

Istituito un Fondo a contribuzione volontaria denominato "Un centesimo per il clima". Previsto il versamento volontario di un centesimo per ogni litro di carburante acquistato alla pompa per l'autotrazione o ogni 6 kw/h di energia elettrica consumata. A decorrere dal 1° gennaio 2008 la norma impegna le società distributrici di carburante e di energia elettrica a versare il contributo aggiuntivo di un centesimo di euro per ogni centesimo volontariamente versato. Un decreto del Ministero dell'Ambiente definirà le modalità di gestione del Fondo e di attuazione dei contributi. Per l'anno 2008 al Fondo è assegnata una dotazione di 1 milione di euro.

### **Rifiuti e risorse idriche (art. 2, comma 38)**

Previsto l'obbligo per le regioni, di procedere entro il 1° luglio 2008 alla rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali (ATO) per la gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata e smaltimento dei rifiuti, secondo i principi dell'efficienza e della riduzione della spesa. Deve essere data prevalenza ai bacini più ampi o equivalenti ai territori provinciali.

---

annui per un piano triennale di manutenzione straordinaria. La Regione siciliana, a cui sono trasferite le risorse di cui al presente comma, predispose entro tre mesi il predetto piano di manutenzione straordinaria".

<sup>14</sup> Si segnala altresì l'articolo 2, commi da 107 a 109 in materia di emergenza sismica in Umbria e nelle Marche. (Disposizioni e rifinanziamenti per consentire la prosecuzione degli interventi legati alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 in Umbria e nelle Marche in sede di passaggio delle competenze legate al termine della dichiarazione dello stato di emergenza).



### **3.4 Assistenza e famiglia<sup>15</sup>**

#### **Adozioni e affidamenti (articolo 2, commi da 452 a 456).**

Viene modificato il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (d.lgs. n. 151/2001) con la previsione di nuove regole per i periodi di congedo per maternità e sui congedi parentali in caso di adozione o affidamento. Il congedo di maternità spetta alle lavoratrici per un massimo di 5 mesi. In caso di adozioni nazionali il congedo deve essere fruito durante i primi 5 mesi successivi all'effettivo ingresso del minore in famiglia, mentre in caso di adozioni internazionali può essere fruito anche prima dell'ingresso del minore in casa, nel periodo di permanenza all'estero richiesto per incontrare il minore e per gli adempimenti legati alla procedura di adozione (il congedo può essere fruito anche nei primi 5 mesi successivi all'ingresso del minore in Italia). Può essere anche fruito dal padre se la lavoratrice rinuncia. La lavoratrice e il lavoratore che adottano un bambino se nel periodo di permanenza all'estero per l'adozione non usufruiscono del congedo di maternità hanno diritto al congedo non retribuito, senza diritto a indennità. L'ente autorizzato che cura la procedura di adozione deve certificare la durata di permanenza all'estero della lavoratrice o del lavoratore. In caso di affidamento di un minore il congedo può essere fruito entro i primi 5 mesi dall'affidamento, per un periodo massimo di 3 mesi. Il congedo parentale spetta anche in caso di adozione nazionale o internazionale e di affidamento. Può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore entro 8 anni dall'ingresso del minore in famiglia e, comunque, non oltre il raggiungimento della maggiore età. L'indennità è dovuta, per il periodo massimo complessivo previsto dall'articolo 34, comma 1 del d.lgs. n. 151/2001, nei primi 3 anni dall'ingresso del minore in famiglia.

#### **Asili nido (articolo 2, comma 457).**

Ridefinite le autorizzazioni di spesa per lo sviluppo del sistema territoriale degli asili nido: lo stanziamento per il 2008 è di 170 milioni di euro.

#### **Fondo per non autosufficienti e per prevenire abusi su minori (articolo 2, comma 462).**

Il fondo per le politiche della famiglia finanzia anche interventi per favorire la permanenza o il ritorno in famiglia di persone in parte o del tutto non autosufficienti, in alternativa al ricovero in strutture residenziali socio-sanitarie e iniziative di carattere informativo ed educativo per prevenire gli abusi sessuali nei confronti dei minori.

#### **Fondo per un piano contro la violenza alle donne (articolo 2, comma 463).**

Istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro, per un piano contro la violenza alle donne.

---

<sup>15</sup> Si veda anche la voce "Interventi di riduzione della pressione fiscale - Detrazione per famiglie numerose pag. 8; nonché "ICI, detrazione prima casa" pag. 8.

### **Fondo per le non autosufficienze (articolo 2, comma 465).**

L'autorizzazione di spesa del Fondo per le non autosufficienze è incrementata di 100 milioni di euro per il 2008 e di 200 milioni di euro per il 2009.

### **Fondo per l'infanzia e l'adolescenza (articolo 2, comma 470).**

La legge finanziaria determina annualmente la dote del Fondo per l'infanzia e l'adolescenza per la parte di risorse destinate ai Comuni.

### **Fondo per la mobilità dei disabili (articolo 2, comma 474).**

È istituito presso il Ministero dei trasporti il «Fondo per la mobilità dei disabili», con una dotazione annua pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Il Fondo finanzia interventi specifici destinati alla realizzazione di un parco ferroviario per il trasporto in Italia e all'estero dei disabili assistiti dalle associazioni di volontariato operanti sul territorio italiano.

### **Fondo mutui per acquisto prima casa (articolo 2, commi da 475 a 480).**

Istituito un Fondo di solidarietà per i mutui contratti per l'acquisto della prima casa, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Previsto, poi, che il mutuatario possa chiedere, per non più di due volte e per un periodo massimo non superiore a 18 mesi, la sospensione del pagamento delle rate del mutuo dimostrando semplicemente di non essere più in grado di far fronte agli impegni presi. Il fondo si accolla tutti i costi necessari per la sospensione del pagamento del mutuo. Al termine della sospensione, il pagamento riprende con gli stessi importi e periodicità originariamente previsti dal contratto. La sospensione, però, non può essere richiesta quando è già iniziato il procedimento esecutivo per l'escussione delle garanzie.

### **Gruppi di acquisto solidale (articolo 1, commi 266-268).**

Sono istituiti gruppi di acquisto solidale al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi senza applicazione di rincari esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale.

### **Modifiche alla disciplina dell'ISEE (articolo 1, comma 344)**

Viene innovata in modo significativo la disciplina dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente. I richiedenti prestazioni sociali agevolate continueranno a presentare la dichiarazione sostitutiva unica contenente le informazioni necessarie per il calcolo dell'ISEE ai Comuni, ai Caf, all'INPS o all'amministrazione alla quale è richiesta la prima prestazione agevolata, ma questi al loro volta la trasmetteranno in via telematica all'Agenzia delle Entrate. E' prevista inoltre la possibilità di presentare la dichiarazione in via telematica direttamente all'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia determinerà l'ISEE, individuando eventuali omissioni o difformità rispetto a quanto risulta nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria e trasmetterà gli esiti delle attività effettuate ai

soggetti che anno trasmesso le informazioni. Sulla base di tale comunicazione i Comuni, i Caf, l'INPS e le amministrazioni cui è stata presentata la dichiarazione rilasceranno al richiedente una attestazione riportante l'ISEE nonché il contenuto della dichiarazione e gli elementi necessari per il calcolo. Analoga attestazione sarà rilasciata direttamente dall'Agenzia ai richiedenti che abbiano presentato direttamente la dichiarazione in via telematica. L'attestazione riporterà anche eventuali omissioni o difformità riscontrate. In questo caso è facoltà del richiedente presentare una nuova dichiarazione ovvero avvalersi della attestazione ricevuta, che è valida ai fini dell'erogazione agevolata fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la veridicità dei dati. Seguono norme per le attività di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza.

### **Piano socioeducativo (articolo 2, comma 457).**

#### Rifinanziamento del piano nazionale socioeducativo che definisce, tra l'altro, le prestazioni minime nelle singole regioni.

Il piano socioeducativo è realizzato mediante un'intesa promossa dal Ministro delle politiche per la famiglia in sede di Conferenza unificata ha ad oggetto il riparto di una somma che per il 2008 passa da 100 a 170 milioni di euro. Si ricorda che in tale intesa sono stabiliti, sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socioeducativi, al quale concorrono gli asili nido, i servizi integrativi, diversificati per modalità strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento, e i servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati, al fine di favorire il conseguimento entro il 2010, dell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese. Per l'anno 2008 lo stanziamento è aumentato passando da 100 a 170 milioni di euro.

### **Servizi socio-educativi per la prima infanzia (articolo 2, commi da 458 a 460).**

Istituito un Fondo di 3 milioni di euro l'anno dal 2008 al 2010 per l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia, destinati a minori di 36 mesi, presso enti e reparti del ministero della Difesa. I servizi sono accessibili anche a minori non figli di dipendenti della Difesa.

### **Telefono azzurro (articolo 2, comma 464).**

Contributo di 1,5 milioni di euro per il 2008 a S.o.s Telefono azzurro, per potenziare le attività di ascolto, consulenza e assistenza a tutela dei minori in situazioni di disagio, abuso o maltrattamento.

## **Vittime del dovere, della criminalità organizzata, del terrorismo (articolo 2, commi 105 e 106).**

I benefici per le vittime del terrorismo sono estese alle vittime della criminalità organizzata e del dovere, ai sindaci vittime di atti criminali nell'espletamento dei compiti istituzionali e ai familiari superstiti.

### **3.5. Consumatori**

#### **Class action (articolo 2, commi da 445 a 449).**

Istituita e disciplinata l'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori, come strumento generale di tutela nel quadro delle misure nazionali volte alla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, in linea con i principi della normativa comunitaria volti a innalzare i livelli di tutela.

Viene modificato il Codice del consumo, introducendo l'istituto dell'azione collettiva che potrà essere proposta da associazioni e comitati rappresentativi di interessi diffusi e finalizzata ad ottenere il risarcimento dei danni subiti nell'ambito dei contratti sottoscritti mediante formulari.

La competenza è del tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa<sup>16</sup>.

#### **Diritti dei consumatori (articolo 2, comma 461).**

Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, in sede di stipula dei contratti di servizio gli enti locali sono tenuti ad applicare le seguenti disposizioni:

- previsione dell'obbligo per il soggetto gestore di emanare una «Carta della qualità dei servizi», recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate;
- consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;
- previsione che sia periodicamente verificata, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato;
- previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi;
- istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori.

#### **Garante per la sorveglianza dei prezzi (articolo 2, commi 199-201).**

E' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Garante per la sorveglianza dei prezzi, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che sovrintende alla tenuta ed elaborazione delle informazioni richieste agli «uffici prezzi» delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, all'ISTAT, ai competenti uffici del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché a renderle note anche in

<sup>16</sup> Per un'analisi accurata dell'istituto della <<class action>> si rinvia al *Focus*, a cura del Settore, n. 8 del 7 dicembre 2007

forma comparata e telematica, avvalendosi del «Portale delle imprese», gestito in rete, nell'ambito delle proprie risorse dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che svolge servizio unicamente informativo e assume il nome di «Portale delle imprese, dei consumatori e dei prezzi».

### **Informazioni sui prezzi al consumo (articolo 2, comma 202).**

Le informazioni riferite ai prezzi al consumo, anche nominative, sono in ogni caso sottratte alla disciplina di tutela in materia di riservatezza dei dati personali.

### **Ufficio prezzi e tutela dei consumatori (articolo 2, commi 196-198).**

Ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rende noto al pubblico il proprio «ufficio prezzi», che riceve segnalazioni e verifica le dinamiche concernenti le variazioni dei prezzi di beni e servizi praticati ai consumatori finali<sup>17</sup>.

Lo svolgimento delle attività di verifica può essere disciplinato da convenzioni non onerose stipulate fra le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i comuni e gli altri enti interessati e la prefettura-ufficio territoriale del Governo, che individuano anche le modalità di rilevazione e di messa a disposizione dei consumatori, anche in forma comparata, delle tariffe e dei prezzi rilevati.

Ai fini del comma 197, la Conferenza unificata può disciplinare, d'intesa con l'Unioncamere, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e i Ministeri dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno e dell'economia e delle finanze, la convenzione tipo e le procedure standard.

## **3.6.Cultura**

### **Centro per il libro e la lettura (articolo 2, comma 409).**

A decorrere dall'esercizio finanziario 2008 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per le spese di funzionamento nonché per le attività istituzionali del Centro per il libro e la lettura, istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali con il compito di promuovere e di realizzare campagne di promozione della lettura, di organizzare manifestazioni ed eventi in Italia e all'estero per la diffusione del libro italiano, di sostenere le attività di diffusione del libro e della lettura promosse da altri soggetti pubblici e privati, nonché di assicurare il coordinamento delle attività delle altre istituzioni statali operanti in materia e di istituire l'Osservatorio del libro e della lettura. Il Centro collabora con le istituzioni territoriali e locali competenti e con i soggetti privati che operano in tutta la filiera del libro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità organizzative e di funzionamento del Centro.

### **Cinema (articolo 1, commi da 325 a 343)**

---

<sup>17</sup> Si veda anche la voce “Agricoltura - Osservatorio sulla trasparenza dei prezzi dei prodotti alimentari” pag. 15.

Incentivi fiscali per rilanciare l'industria cinematografica nazionale. Bonus all'investimento finalizzato alla produzione, alla distribuzione e all'esercizio cinematografico. Per gli anni dal 2008 al 2010 viene riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 40%, fino a un importo massimo di un milione di euro per ciascun periodo d'imposta, dell'apporto in denaro effettuato per la produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana. Il beneficio spetta ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche esercenti attività di impresa, non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo e associati in partecipazione. Chi ottiene il beneficio deve utilizzare l'80% delle risorse nel territorio nazionale. Prevista una incentivazione fiscale in favore di imprese di produzione esecutiva e di post produzione. Per l'adeguamento tecnico e tecnologico delle sale cinematografiche contributo straordinario di 2 milioni di euro per il 2008, 8 milioni per il 2009 e 10 milioni per il 2009.

### **Unità d'Italia (articolo 2, comma 408).**

Per la realizzazione delle opere, degli interventi e delle iniziative connessi alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia è autorizzata l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008.

### **3.7. Edilizia<sup>18</sup> e urbanistica<sup>19</sup>**

#### **Demolizione opere abusive (articolo 2, commi 340 e 341).**

Incremento di 10 milioni di euro per il 2008 del Fondo di rotazione per la demolizione delle opere abusive.

La somma è finalizzata al potenziamento dell'attività di sorveglianza e di tutela del territorio, a disincentivare l'esecuzione di opere abusive e a sostenere gli oneri a carico dei comuni per l'immediata demolizione delle opere abusive. Novità per rendere più veloce il sequestro del cantiere su ordinanza del sindaco, mediante l'aggiunta di un periodo all'articolo 27, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (d.lgs. n. 327/2001), che prevede che «Entro i successivi quindici giorni dalla notifica il dirigente o il responsabile dell'ufficio, su ordinanza del sindaco, può procedere al sequestro del cantiere».

#### **Edilizia penitenziaria e sanitaria (articolo 2, commi da 276 a 288).**

Incrementato di 20 milioni di euro il fondo della Presidenza del Consiglio per interventi straordinari di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici del sistema scolastico e per la costruzione di nuovi immobili sostitutivi di quelli esistenti al fine di sostituire quelli a rischio sismico. Per fronteggiare l'emergenza penitenziaria tramite un adeguamento delle infrastrutture o la realizzazione di nuovi edifici sarà avviato un piano straordinario di edilizia penitenziaria con una spesa di 20 milioni di euro l'anno per il 2008 e il 2009 e di 30 milioni di euro per il 2010. Fondi aggiuntivi per 3 miliardi di euro per il programma pluriennale di interventi in materia di edilizia sanitaria. Fondi per il potenziamento delle

<sup>18</sup> Si veda anche la voce “Riduzione pressione fiscale -Ristrutturazioni edilizie” pag. 9.

<sup>19</sup> Si veda anche la voce “Trasporti, Reti di comunicazione e Infrastrutture” pag. 38; nonché “Fondo di garanzia per opere pubbliche” pag. 38.

unità di risveglio dai comi, delle unità di terapia intensiva neonatale, per l'acquisto di nuove metodiche per effettuare screening neonatali e patologie metaboliche ereditarie, oltre all'acquisizione di tecnologie per interventi territoriali dedicati alle cure palliative.

### **Edilizia sociale (articolo 1, commi 258-259).**

Saranno individuate nuove aree da destinare all'edilizia residenziale sociale in rapporto al fabbisogno locale. In tali ambiti sarà possibile prevedere l'eventuale fornitura di alloggi a canone calmierato, concordato e sociale.

### **Espropri (articolo 2, commi 89 e 90).**

Novellato il testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità (decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327): nuovi criteri per il calcolo dell'indennità di esproprio e del risarcimento del danno in caso di occupazione appropriativa. Prevista una disciplina transitoria.

L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando l'espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l'indennità è ridotta del 25 per cento.

Nei casi in cui è stato concluso l'accordo di cessione, o quando esso non è stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato ovvero perché a questi è stata offerta un'indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva, l'indennità è aumentata del 10 per cento.

### **Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici (articolo 2, commi da 440 a 443).**

Per l'anno 2008, presso il ministero dell'Economia, è istituito il Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici, per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici. È approvato un piano decennale per il risanamento, prioritariamente indirizzato alla messa in sicurezza degli edifici scolastici e universitari, delle strutture ospedaliere, delle caserme, degli uffici aperti al pubblico. Il fondo è dotato di risorse finanziarie per 5 milioni di euro per il 2008.

## **3.8. Energia**

### **Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (articolo 2, commi da 143 a 157).**

Incentivazione a partire dal 1° gennaio 2008 della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti rinnovabili e di potenza nominale media annua superiore a 1 megawatt (MW), è incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, per un periodo di quindici anni. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti rinnovabili e di potenza nominale media annua non superiore a 1 MW, immessa nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi e su richiesta del produttore, a

una tariffa fissa onnicomprensiva di entità variabile a seconda della fonte utilizzata per un periodo di quindici anni.

### **Energia prodotta da fonti rinnovabili (articolo 1, comma 289)**

Dal 1° gennaio 2009 i regolamenti edilizi comunali devono vincolare, per gli edifici di nuova costruzione, il rilascio del permesso di costruire all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo da garantire una produzione energetica di un kw per ciascuna unità abitativa e 5 kw per fabbricati industriali di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati.

### **Fonti energetiche rinnovabili (articolo 2, commi da 158 a 163).**

Modifiche alla disciplina delle procedure autorizzative di impianti alimentati da fonti rinnovabili. Istituito un Fondo per il risparmio e l'efficienza energetica con una dotazione di un milione di euro, per finanziare campagne informative per la sostituzione delle lampadine a incandescenza con quelle a basso consumo, per migliorare l'efficienza dell'illuminazione pubblica e per sensibilizzare gli utenti a spegnere gli elettrodomestici dotati di stand-by. Dal 2010 vietata la vendita di elettrodomestici inferiori alla classe A e di motori elettrici appartenenti alla classe 3 per gli interni degli appartamenti. Dal 2011 vietata l'importazione, la distribuzione e la vendita delle lampadine a incandescenza e di elettrodomestici privi di un dispositivo per interrompere il collegamento con la rete elettrica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, stabilisce, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i principi e i criteri a cui si devono informare le campagne informative<sup>20</sup>.

### **Incentivi alle fonti energetiche rinnovabili (articolo 2, commi da 136 a 140).**

Gli incentivi per la promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili sono concessi ai soli impianti realizzati e operativi. La procedura del riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi per le fonti energetiche rinnovabili per gli impianti autorizzati e non ancora in esercizio e, in via prioritaria, per quelli in costruzione, è completata dal ministro per lo Sviluppo economico, sentite le commissioni parlamentari competenti, inderogabilmente entro 3 mesi dall'entrata in vigore della Finanziaria per il 2008. Per promuovere l'uso di biocarburanti per autotrazione la quota minima da immettere al consumo nel 2009 è elevata al 3% di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso al consumo nell'anno solare precedente.

### **Fonti energetiche rinnovabili (articolo 2, comma 171).**

---

<sup>20</sup> Si veda anche la parte sulla “Riduzione pressione fiscale - ICI e fonti rinnovabili” pag. 9.



Le regioni promuovono il coinvolgimento delle province e dei comuni nelle iniziative per il raggiungimento dell'obiettivo di incremento delle fonti energetiche rinnovabili nei rispettivi territori.

**Gpl in zone di montagna e teleriscaldamento (articolo 2, comma 240).**

Proroga all'anno d'imposta 2008 delle agevolazioni fiscali connesse all'utilizzo di Gpl in zone di montagna e al teleriscaldamento.

**Misure per la gestione delle quote di emissione di gas serra (articolo 2, commi da 554 a 556).**

Le economie derivanti da provvedimenti di revoca delle agevolazioni previste dall'articolo 1, comma 2 della legge 488/1992 sono destinate annualmente, con decreto Sviluppo economico da adottare entro il 30 ottobre di ogni anno, fra l'altro anche alla creazione di un Fondo per la gestione delle quote di emissione di gas serra di cui alla direttiva 2003/87/Ce da destinare alla riserva nuovi entranti dei Piani nazionali di assegnazione delle quote di cui al Dlgs 216/2006; per la proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010 della deduzione forfetaria dal reddito di impresa in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti; per interventi a sostegno dell'attività di ricerca del sistema energetico e di riutilizzo delle aree industriali, in particolare nel Sud.

**Quota minima di incremento dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (articolo 2, commi 167-168).**

Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabilisce la ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano della quota minima di incremento dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'obiettivo del 25 per cento del consumo interno lordo entro il 2012, e dei successivi aggiornamenti proposti dall'Unione europea. Entro i successivi novanta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri piani o programmi in materia di promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica negli usi finali o, in assenza di tali piani o programmi, provvedono a definirli, e adottano le iniziative di propria competenza per concorrere al raggiungimento dell'obiettivo minimo fissato di cui al comma 167.

### **Riqualificazione energetica degli edifici (articolo 2, commi 20 e 21)**

Proroga delle agevolazioni per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2010 relativamente alla riqualificazione energetica degli edifici, agli interventi su strutture opache verticali, orizzontali e finestre, all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. Le disposizioni si applicano anche per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009. La detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, spetta fino a un tetto massimo di 100mila euro. La spesa è autorizzata nel limite di 2 milioni di euro l'anno.

### **Stoccaggio gas naturale (articolo 2, commi 558-559)**

Istituito un «contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio» che dal 1° gennaio i concessionari per le attività di stoccaggio del gas naturale verseranno alle Regioni: il beneficiario sarà però il Comune sede dello stabilimento e i Comuni confinanti.

### **3.9. Intercettazioni telefoniche**

#### **Sistema unico nazionale per le intercettazioni telefoniche (articolo 2, commi 82 e 83).**

Il Ministero della giustizia provvede entro il 31 gennaio 2008 ad avviare la realizzazione di un sistema unico nazionale, articolato su base distrettuale di corte d'appello, delle intercettazioni telefoniche, ambientali e altre forme di comunicazione informatica o telematica disposte o autorizzate dall'autorità giudiziaria, anche attraverso la razionalizzazione delle attività attualmente svolte dagli uffici dell'amministrazione della giustizia. Contestualmente si procede all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, procede al monitoraggio dei costi complessivi delle attività di intercettazione disposte dall'autorità giudiziaria.

### **3.10. Isole Minori**

#### **Fondo per lo sviluppo delle isole minori (articolo 2, comma 41)**

Istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per lo sviluppo delle isole minori, destinato a interventi nei settori dell'energia, dei trasporti e della concorrenza. priorità ai progetti realizzati nelle aree protette e nella rete Natura 2000, o improntati alla sostenibilità ambientale, oltre a misure dirette a favorire le imprese insulari in modo che possano essere ugualmente competitive. La dotazione è di 20 milioni di euro a decorrere dal 2008, da ripartire sulla base del Documento triennale unico di programmazione isole minori, elaborato dall'Associazione nazionale isole minori.

### **3.11. Istruzione, scuola, università**

#### **Istruzione (articolo 2, comma 427).**

Dal 2008 l'articolo destina una quota parte fino al 15% dei fondi stanziati dalla Finanziaria per il 2007 a specifiche finalità dell'amministrazione della Pubblica istruzione: servizi istituzionali e generali dell'amministrazione della pubblica istruzione; attività di ricerca e innovazione con particolare riferimento alla valutazione del sistema scolastico nazionale; promozione della cooperazione in materia culturale dell'Italia nell'Europa e nel mondo.

#### **Scuola (articolo 2, commi da 411 a 426).**

Stretta sui corsi sperimentali: per l'anno scolastico 2008/2009 per le istruzione liceale, l'attivazione di classi prime dei corsi sperimentali è subordinata alla congruenza dei quadri orari e dei piani di studio con gli ordinamenti nazionali. Il numero delle classi prime e di quelle iniziali del ciclo dell'istruzione secondaria di secondo grado si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni. Negli istituti con ordini e sezioni di diverso tipo le classi prime di determinano separatamente per ogni ordine e tipo di sezione. Limite al numero dei posti di docenti di sostegno: a decorrere dall'anno 2008/2009 non può superare il 25% del numero di sezioni e classi dell'organico di diritto dell'anno scolastico precedente. Incremento di 10mila unità del contingente di immissioni in ruolo già previste per il personale Ata.

Prevista una nuova disciplina per il reclutamento del personale docente: in attesa del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, con regolamento del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca è definita la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale e dell'attività procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il reclutamento del personale docente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica e fermo restando il vigente regime autorizzatorio delle assunzioni. È comunque fatta salva la validità delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Con atto di indirizzo del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro il 31 marzo 2008, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti finalità, criteri e metodi della sperimentazione di un modello organizzativo volto a innalzare la qualità del servizio di istruzione e ad accrescere efficienza ed efficacia della spesa. La sperimentazione riguarda gli anni scolastici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 e gli ambiti territoriali, di norma provinciali, individuati nel medesimo atto di indirizzo.

Sperimentazione triennale di un nuovo modello organizzativo per innalzare la qualità del servizio di istruzione e accrescere efficacia ed efficienza della spesa. Istituito nello stato di previsione del ministero della Pubblica istruzione un fondo per il concorso dello Stato agli oneri di funzionamento e per il personale di ruolo dei licei linguistici, con una dotazione di 5 milioni di euro l'anno dal 2008.

Per gli anni scolastici dal 2008 al 2011 in alcune aree potranno essere attivati meccanismi sperimentali per razionalizzare l'offerta formativa e i criteri di spesa per l'istruzione. Le eventuali economie saranno reinvestite nello stesso ambito locale.

### **Sistema universitario nazionale (articolo 2, commi da 428 a 436).**

Costituzione di un fondo a incremento del Fondo ordinario per le università (550 milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010) per il concorso dello Stato agli oneri lordi per gli adeguamenti retributivi per il personale docente e per i rinnovi contrattuali del restante personale dell'università, nonché in vista di interventi in materia di diritto allo studio, di edilizia universitaria e per altre necessità del sistema università. L'assegnazione di risorse è subordinata all'adozione entro gennaio 2008 di un Piano programmatico da approvare con decreto Università, di concerto con il ministro dell'Economia, sentita la Conferenza dei rettori delle Università italiane. Per incrementare l'assegno di dottorato di ricerca il fondo ordinario è aumentato di 40 milioni di euro l'anno dal 2008 al 2010. Interventi sui requisiti di partecipazione al concorso per l'accesso alle scuole di specializzazioni mediche. Riduzione progressiva della durata del collocamento fuori ruolo dei professori universitari, che precede il collocamento a riposo, a oggi fissata in 3 anni, fino alla completa abolizione, con decorrenza a partire dal 2010. Autorizzata la spesa annua di 10 milioni di euro in favore delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

### **3.12 Lavoro**

#### **Ammortizzatori sociali (articolo 2, commi da 521 a 530).**

Proroga per il 2008 nel limite di 460 milioni di euro (di cui 20 milioni per il settore agricolo) degli ammortizzatori sociali. Un decreto del ministro del Lavoro, di concerto con quello dell'Economia, potrà disporre, in deroga alla normativa, trattamenti straordinari di integrazione salariale, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali definiti da accordi in sede governativa. Possibilità di concedere anche per il 2008 nel limite di 45 milioni di euro il trattamento di integrazione salariale e il trattamento di mobilità ai lavoratori del commercio, alle agenzie di viaggio e turismo e alle imprese di vigilanza con più di 50 addetti. Rifianziata con 30 milioni di euro per il 2008 l'intervento di proroga di 24 mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale (cessazione dell'attività dell'azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o di parte di essi).

Sì anche per il 2008 all'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende con meno di 15 dipendenti, con la conseguente ammissione dei datori di lavoro, in caso di assunzione, agli sgravi contributivi previsti dalla legge 223/1991, nel limite di 45 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione.

Per favorire il reinserimento degli iscritti alla Gestione separata previsti in via sperimentale per il 2008 percorsi di formazione e riqualificazione professionale con erogazione di voucher. Entro tre mesi dalla data di approvazione della finanziaria, il Governo dovrà presentare alla Conferenza permanente un'intesa volta a prevedere l'estensione della sperimentazione e le modalità di coordinamento e di utilizzo delle risorse.

#### **Attività formative nell'apprendistato (articolo 2, comma 518).**

Destinazione, anche per il 2008, alle attività formative nell'esercizio dell'attività di apprendistato, di 80 milioni di euro, a valere sulle somme già preordinate nell'ambito del Fondo per l'occupazione.

**Autoimprenditorialità (articolo 2, commi da 188 a 190).**

Sviluppo Italia Spa è autorizzata a rinegoziare una serie di mutui accesi sulla base della legislazione in favore dell'autoimprenditorialità.

**Bonus prima occupazione (articolo 2, commi 509 e 510).**

Ai soggetti in cerca di prima occupazione viene riconosciuto per il 2008 un bonus da spendere per la propria formazione professionale in relazione alle esigenze del mercato del lavoro locale o da spendere per le stesse finalità presso l'impresa che procede all'assunzione con contratto a tempo determinato.

**Computer ai collaboratori (articolo 2, comma 513).**

Ai collaboratori coordinati e continuativi, compresi collaboratori a progetto e titolari di assegni per la collaborazione in attività di ricerca sarà dato un contributo per l'acquisto di un computer nuovo .

**Fondo per il protocollo Welfare (articolo 2, comma 508).**

Nello stato di previsione del ministero del Lavoro è istituito un Fondo per il finanziamento del “Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili” (cosiddetto Protocollo Welfare) siglato il 23 luglio 2007: previsti 1.264 milioni di euro per il 2008, 1.520 milioni per il 2009, 3.048 milioni per il 2010 e il 2011 e 1.898 milioni a decorrere dal 2012. A valere sul Fondo è assicurata la copertura del provvedimento sul Welfare collegato alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2008-2010, attuativo del protocollo<sup>21</sup>.

**Esclusione sociale negli spazi urbani (articolo 2, commi da 561 a 563).**

Disposizioni per contrastare fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni che abitano in circoscrizioni o quartieri degradati della città attraverso la fruizione di agevolazioni fiscali e contributive alle piccole e alle microimprese che iniziano l'attività nelle zone franche urbane. Previsto l'esonero dal versamento di contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a favore dei lavoratori autonomi che svolgono attività all'interno della zona.

---

<sup>21</sup> Vedasi l'articolo 1, comma 92, della legge n. 247/2007 recante “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”, che subordina l'efficacia delle disposizioni sul *welfare* che determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica all'entrata in vigore delle norme relative all'istituzione del Fondo.

Si segnala che un approfondimento sulla legge sul *welfare* sarà oggetto di un Focus di prossima pubblicazione.

### **Imprenditoria femminile (articolo 2, comma 182, 183).**

Il Fondo per la finanza d'impresa istituito dalla Finanziaria per il 2007 sosterrà anche la creazione di nuove imprese femminili e il consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili localizzate nelle aree Obiettivo 1 e 2.

### **Incentivi all'occupazione (articolo 2, commi 549-552).**

Dall'esercizio finanziario 2008 è stanziato un contributo di 50 milioni annui per la stabilizzazione e per iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro. Il contributo opera a favore delle regioni rientranti negli obiettivi di convergenza dei Fondi strutturali UE, che stipulano una convenzione con il ministero del lavoro. Nel limite di spesa di 55 milioni annui dal 2008 il ministro del Lavoro può stipulare convenzioni con i comuni per lo svolgimento di attività socialmente utili e l'attuazione di politiche attive del lavoro per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili a disposizione da almeno tre anni<sup>22</sup>.

### **Incentivi per la riduzione dell'orario di lavoro per le imprese che non rientrano nella disciplina dei contratti di solidarietà (articolo 2, comma 531).**

Proroga per il 2008 della possibilità di stipulare contratti di solidarietà per le imprese che non rientrano nel campo di applicazione di tale disciplina. E' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per il 2008 sul Fondo per l'occupazione.

### **Italia lavoro (articolo 2, comma 517).**

Assegnazione di 14 milioni di euro per il 2008 da parte del ministero del Lavoro a Italia lavoro spa, come contributo al funzionamento e ai costi della struttura.

### **Reinserimento lavorativo (articolo 2, commi 526-527).**

Percorsi formativi per favorire il reinserimento lavorativo per alcune categorie di lavoratori iscritti alla gestione separata presso l'Inps. Prevista anche l'erogazione di voucher formativi.

### **Responsabilità sociale delle imprese (articolo 2, commi 437-439).**

Presso il ministero della Solidarietà sociale è istituito un fondo per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale delle imprese. Il fondo servirà, in parte, a

---

<sup>22</sup> Si richiamano anche, per completezza di informazioni le Misure per sostenere giovani laureati, le nuove imprese innovatrici del Sud (articolo 2, commi da 554 a 556). L'85% delle economie derivanti da provvedimenti di revoca delle agevolazioni previste dall'articolo 1, comma 2 della legge 488/1992 sono destinate annualmente, con decreto Sviluppo economico da adottare entro il 30 ottobre di ogni anno: alla realizzazione di un programma nazionale destinato ai giovani laureati residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia per favorire l'inserimento lavorativo, con priorità ai contratti di lavoro a tempo indeterminato; la costituzione dell'Osservatorio sulla migrazione interna in ambito nazionale presso il ministero del lavoro; per agevolazioni alle imprese innovative in fase di start up attraverso la riduzione degli oneri sociali per tutti i ricercatori, tecnici e personale ausiliario impiegato a decorrere dal periodo d'imposta dell'anno 2007; interventi per lo sviluppo delle attività produttive inclusi in accordi di programma in vigore e costruzione di centri destinati a poli di innovazione nei territori del Mezzogiorno non compresi nell'obiettivo Convergenza ai sensi del regolamento Ce n. 1083/2006.

finanziare la relativa fondazione, che dovrà stabilire le attività di informazione, promozione, innovazione sostegno e monitoraggio delle politiche di responsabilità, nonché studi e ricerche.

### **Sicurezza nei luoghi di lavoro (articolo 2, commi da 532 a 534).**

Modifiche alla legge 123/2007 in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro. Si tratta delle modalità di finanziamento per la realizzazione di un sistema di governo per la definizione di progetti formativi e il finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro a carico dell'Inail. In sostituzione dell'attuale sistema di finanziamento si stanziavano 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2008. Il Fondo per il sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro è incrementato di 2,5 milioni di euro l'anno nel 2008 e nel 2009 e di 10 milioni di euro dal 2010.

### **3.13 Montagna<sup>23</sup>**

#### **Fondo nazionale per la montagna (articolo 2, comma 40)**

Per finanziare il Fondo per la montagna è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per il 2008 e di 50 milioni di euro l'anno per il 2009 e per il 2010<sup>24</sup>.

#### **Fondo per le aree svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale (articolo 2, comma 44)**

Integrato il Fondo per le aree svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale. Introdotta anche la una nuova finalità del Fondo: sostegno a progetti di sviluppo economico e di integrazione delle aree montane negli assi di comunicazione fra le Regioni.

### **3.14 Pari opportunità**

#### **Bilancio di genere (articolo 2, commi 481-484).**

Anche al fine di valutare i risultati delle missioni affidate ai singoli Ministeri con il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, e allo scopo di introdurre il bilancio di genere per le amministrazioni statali, per l'anno 2008 è effettuata una sperimentazione presso i Ministeri della salute, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca. Entro il 31 marzo 2009 il Ministro per i diritti e le pari opportunità presenta alle Camere una relazione sui risultati della sperimentazione.

---

<sup>23</sup> Si veda anche parte su “Comunità montane: razionalizzazione e contenimento dei costi” pag. 43.

<sup>24</sup> Il Fondo per la montagna è stato istituito dalla legge n. 97/1994, che nel suo complesso mira alla salvaguardia e alla valorizzazione delle zone montane comprese nel territorio nazionale, attraverso interventi che attengano la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali, cui devono associarsi azioni di promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale dei territori. Compito del Fondo è disporre il sostegno finanziario di tali interventi; su di esso, ai sensi dell'art. 2, comma 2, devono confluire i trasferimenti comunitari, quelli statali e di enti pubblici.

### **3.15 Radiotelevisione**

#### **Banda larga e digitale terrestre (articolo 2, commi 299 e 300).**

Per sostenere nuovi processi di realizzazione delle infrastrutture per la larga banda sul territorio nazionale vengono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2008 le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, destinate al finanziamento degli interventi attuativi del Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno. Il Fondo per il passaggio al digitale viene incrementato di 20 milioni di euro per il 2008.

#### **Imprese editrici e tv locali (articolo 2, commi da 293 a 298).**

A decorrere dai contributi per il 2007 le imprese editrici sono tenute a presentare il modello dei costi di testata: sempre a decorrere dalle domande relative al 2007 le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie applicate ai consumi di energia elettrica e ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, compresi i sistemi via satellite, sono rimborsate direttamente all'impresa, nella misura del 40% dell'importo totale delle bollette, al netto dell'Iva. Il finanziamento previsto per le tv locali è integrato di 10 milioni di euro annui dal 2008 e di ulteriori 5 milioni dal 2009.

#### **Radiotelevisione (articolo 2, commi da 301 a 302).**

Modifiche al testo unico sulla radiotelevisione: emittenti televisive, fornitori di contenuti televisivi e fornitori di programmi in *pay-per-view*, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano il 20% della quota (pari al 10%) destinata alla diffusione di opere europee realizzate da produttori europei, alle opere cinematografiche di espressione originale italiana (nel caso dell'emittente pubblica l'obbligo riguarda il 10% della quota destinata ai film europei, pari al 20% della programmazione). Previsto un periodo transitorio di 12 mesi per consentire ai fornitori di contenuti e a quelli di *programmi pay-per-view* di adeguarsi. Verrà emanato un regolamento su obblighi e sanzioni. Elevata la sanzione irrogabile dall'Authority per le comunicazioni per violazioni all'articolo 41 del Testo unico in materia di pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici. La sanzione attualmente fra 1,40 e 5.200 euro, aumenta nella forbice compresa fra 5.165 e 51.646 euro<sup>25</sup>.

### **3.16 Sanità**

#### **Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e Commissione nazionale per la formazione continua (articolo 2, commi 357-360).**

Il sistema nazionale di educazione continua in medicina (ECM) è disciplinato secondo le disposizioni di cui all'accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007, recante il riordino del sistema di formazione continua in medicina. In particolare, la gestione amministrativa del programma di ECM e il supporto alla Commissione nazionale

---

<sup>25</sup> Si veda anche la sezione “Riduzione pressione fiscale - Canone RAI” pag.7.



per la formazione continua di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono trasferiti all'Agenzia per i servizi sanitari regionali<sup>26</sup> che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, assume la denominazione di “Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale”, che svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della salute, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

La Commissione nazionale per la formazione continua, che svolge le funzioni e i compiti indicati nel citato accordo del 1° agosto 2007, è costituita con decreto del Ministro della salute nella composizione individuata nel predetto accordo. Concorrono, altresì, alla piena realizzazione del nuovo sistema di ECM gli ulteriori organismi previsti dal citato accordo, secondo le competenze da esso attribuite.

### **Amianto (articolo 1, commi 241-246).**

È istituito presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) un Fondo per le vittime dell'amianto, in favore di tutte le vittime che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto e alla fibra «fiberfrax», e in caso di premorte in favore degli eredi.

Il Fondo eroga una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita, diretta o in favore di superstiti, fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'INAIL.

Il finanziamento del Fondo è a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. L'onere a carico dello Stato è determinato in 30 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 e 22 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto.

Per la gestione del Fondo è istituito un comitato amministratore. L'organizzazione e il finanziamento del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinati con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

### **Assistenza protesica (articolo 2, comma 379).**

Il Ministero della salute promuove l'adozione da parte delle regioni di programmi finalizzati ad assicurare qualità ed appropriatezza nel campo dell'assistenza protesica, sulla base di linee guida adottate con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

### **Attuazione del piano sanitario nazionale (articolo 2, comma 374).**

Per gli anni 2008 e 2009, l'importo di 60,5 milioni di euro previsto dall'articolo 1, comma 806, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da assegnare alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'integrazione e il cofinanziamento dei progetti regionali attuativi del Piano sanitario nazionale è prioritariamente finalizzato:

<sup>26</sup> Istituita dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni.

- a) alla sperimentazione del modello assistenziale «case della salute»;
- b) alle malattie rare;
- c) all'implementazione della rete delle unità spinali unipolari e delle strutture per pazienti gravi cerebrolesi;
- d) all'attuazione del Patto per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- e) alla promozione di attività di integrazione tra dipartimenti di salute mentale e ospedali psichiatrici giudiziari;
- f) all'attuazione del documento programmatico «Guadagnare salute – rendere facili le scelte salutari», di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 maggio 2007<sup>27</sup>.

### **Canili, gattili e randagismo (articolo 2, commi 370 e 371).**

Viene corretta la legge quadro n. 281/1991, sopprimendo il riferimento contenuto nell'articolo 4, comma 1, al “carattere incruento” dei piani di controllo delle nascite degli animali attuati attraverso la sterilizzazione. Viene affidata ai Comuni, singoli o associati, e alle Comunità montane la gestione diretta o convenzionata di canili e gattili.

### **Chiropratica (articolo 2, comma 355).**

Istituito un registro dei dottori in chiropratica presso il ministero della Salute. È istituito presso il Ministero della salute un registro dei dottori in chiropratica. l'iscrizione al quale è consentita a coloro che sono in possesso di diploma di laurea magistrale in chiropratica o titolo equivalente. Il laureato in chiropratica ha il titolo di dottore in chiropratica ed esercita le sue mansioni liberamente come professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla salute, ai sensi della normativa vigente. Il chiropratico può essere inserito o convenzionato nelle o con le strutture del Servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme previsti dall'ordinamento.

### **Croce rossa (articolo 2, commi da 366 a 369).**

Sono confermati per la durata delle convenzioni i contratti a tempo determinato del personale della Croce Rossa nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari. Per il personale che non può beneficiare della stabilizzazione per mancanza di disponibilità di posti vacanti nella Croce Rossa si procede a un graduale assorbimento presso enti del Servizio sanitario nazionale.

### **Farmaci e recupero medicinali (articolo 2, commi da 348 a 360).**

Il medico curante non può prescrivere farmaci di cui non è autorizzato il commercio quando sul proposto impiego del medicinale non siano disponibili dati favorevoli di sperimentazioni cliniche di fase seconda. Divieto anche di impiegare un medicinale industriale per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, qualora non siano disponibili dati favorevoli di sperimentazione clinica di fase seconda.

Le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, legittimamente in possesso di ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali (RSA) ovvero in possesso di famiglie che hanno ricevuto assistenza domiciliare, per un loro congiunto,

---

<sup>27</sup> Si veda anche la voce “Edilizia penitenziaria e sanitaria - Sanità” pag. 22.

dall'azienda sanitaria locale (ASL) o da una organizzazione non lucrativa avente finalità di assistenza sanitaria, possono essere riutilizzate nell'ambito della stessa RSA o della stessa ASL o della stessa organizzazione non lucrativa, qualora, rispettivamente, non siano reclamate dal detentore all'atto della dimissione dalla RSA o, in caso di suo decesso, dall'erede, ovvero siano restituite dalla famiglia che ha ricevuto l'assistenza domiciliare alla ASL o all'organizzazione non lucrativa.

### **Infermità per esposizione all'uranio impoverito (articolo 2, commi da 78 a 81).**

Viene previsto un fondo che permetta di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero (ovvero al coniuge, al convivente, ai figli superstiti nonché ai fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti in caso di decesso a seguito di tali patologie) che abbiano contratto infermità o patologie tumorali connesse all'esposizione e all'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e alla dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico.

### **Piani di rientro regionali in materia sanitaria (articolo 2, commi da 46 a 49)**

Norme attuative degli accordi sottoscritti dallo Stato con le Regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia per il riequilibrio del deficit sanitario. Le Regioni interessate dovranno restituire allo Stato un importo complessivo di circa 9.100 milioni di euro con un piano di rientro in 30 anni. Le Regioni dovranno restituire anche gli interessi correnti parametrati ai costi sostenuti dallo Stato, con l'individuazione di specifiche entrate certe e vincolate a totale carico delle Regioni. Il Governo ha imposto nei singoli piani alle regioni il supporto di un *advisor* contabile per il potenziamento dei procedimenti amministrativi e contabili e la certificazione dei debiti pregressi; la ristrutturazione dei debiti e il supporto di un *advisor* finanziario.

### **Rete dei trapianti (articolo 2, commi 307 e 308).**

Dal 2008 è previsto uno stanziamento di 700.000 euro per consentire ai centri regionali dei trapianti di effettuare controlli e interventi finalizzati alla promozione e alla verifica della sicurezza della rete trapiantologia.

Il Centro nazionale per i trapianti, ai fini dell'esercizio delle funzioni di coordinamento e controllo delle attività di donazione, prelievo e trapianto di organi, tessuti e cellule può:

- a) stipulare accordi di collaborazione e convenzioni con amministrazioni pubbliche, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, comunitarie o internazionali;
- b) stipulare, nei limiti del finanziamento costituito dai fondi istituzionali e da quelli provenienti da programmi di ricerca nazionali ed internazionali, contratti di lavoro secondo le modalità previste dalle norme vigenti nella pubblica amministrazione.

### **Ricercatori in campo sanitario (articolo 2, commi da 313 a 315).**

Novellata la normativa sui progetti di ricerca sanitaria presentati dai ricercatori di età inferiore ai 40 anni. A decorrere dal 2008 una quota non inferiore al 10% del Fondo per gli

investimenti nella ricerca scientifica e tecnologia è destinato a progetti di ricerca di base presentati da ricercatori di età inferiore ai 40 anni. Per accedere ai finanziamenti i progetti saranno valutati da un comitato di ricercatori under 40.

**Ticket sanitari (articolo 2, commi da 376 a 378).**

Abolizione per il 2008 dei ticket sanitari aggiuntivi da 10 euro sulle visite specialistiche e la diagnostica.

**Trasfusi danneggiati da emoderivati o trasfusioni (articolo 2, commi da 361 a 364).**

Stanziati 180 milioni di euro a decorrere dal 2008 per gli indennizzi da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti. Un decreto del ministro della Salute, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, fisserà i criteri in base ai quali sono definite, nell'ambito di un piano pluriennale, le transazioni. Priorità, a parità di gravità, per i soggetti in condizioni di disagio economico accertate mediante l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica equivalente (Isee). Il beneficio dell'indennizzo è esteso alle persone che abbiano riportato una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica a causa di vaccinazioni obbligatorie, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme di amelia, emimelia, della focomelia e della macromelia.

**Unità neonatali e di risveglio dai comi (articolo 2, comma 280).**

Fondi per il potenziamento delle unità di risveglio dai comi, delle unità di terapia intensiva neonatale, per l'acquisto di nuove metodiche per effettuare screening neonatali e patologie metaboliche ereditarie, oltre all'acquisizione di tecnologie per interventi territoriali dedicati alle cure palliative.

**Vaccinazioni Hpv, vaccini (articolo 2, comma 372).**

Contributo finanziario per il 2008 a Regioni e Province autonome per agevolare la diffusione fra le dodicenni della vaccinazione Hpv (contro il cancro del collo dell'utero). Il riparto avverrà con un decreto del ministero della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

### **3.17 Sport**

#### **Campionati del mondo di ciclismo su pista (articolo 2, commi da 272 a 274).**

Contributo quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dal 2008 per la realizzazione degli impianti sportivi e di servizio necessari per i Campionati del mondo di ciclismo su pista 2011, in provincia di Treviso. L'80% è destinato al velodromo.

#### **Campionati del mondo di nuoto (articolo 2, comma 271).**

Autorizzata la spesa annua di 0,4 milioni di euro l'anno per 14 anni a decorrere dal 2008 per l'organizzazione, l'impiantistica sportiva e gli interventi strutturali dei Campionati del mondo di nuoto che si terranno a Roma nel 2009.

#### **Giochi del Mediterraneo (articolo 2, comma 263).**

Autorizzata la spesa annua di 0,4 milioni di euro per il 2008 e di 0,7 milioni di euro per 14 anni a decorrere dal 2009 per l'organizzazione, l'impiantistica sportiva e gli interventi infrastrutturali dei Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel 2009.

#### **Olimpiadi invernali di Torino (articolo 3, commi 25 e 26)**

Viene disposta la nomina di un commissario liquidatore per lo svolgimento, entro tre anni, delle attività residue dell'Agenzia Torino 2006. Le disponibilità che residuano alla fine della gestione liquidatoria sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

La destinazione finale degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche viene stabilita secondo quanto previsto nelle convenzioni attuative del piano degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285.

#### **Promozione dello sport (articolo 2, commi da 564 a 567).**

Istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del Fondo per lo sport di cittadinanza, per promuovere il diritto allo sport, con una dote di 30 milioni di euro per il 2008, di 35 milioni per il 2009 e di 40 milioni di euro per il 2010. I fondi sono anche destinati alla costituzione e al funzionamento presso la Presidenza di un Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva. Rifi naziamento del Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale con 10 milioni di euro per il 2008. Per interventi sportivi internazionali rilevanti, fra cui i Campionati mondiali maschili di pallavolo, che si terranno nel 2010, incremento del Fondo per gli eventi sportivi rilevanti di ulteriori 3 milioni di euro per il 2008, il 2009 e il 2010. Adeguamento del contributo al Comitato italiano paraolimpico di due milioni di euro l'anno per il 2008 e di un ulteriore milione di euro per gli anni 2009 e 2010.

### **3.18 Trasporti, Reti di comunicazione e Infrastrutture**

#### **Abbonamenti ai servizi di trasporto (articolo 1, comma 309)**

Spetta una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19% e per un importo non superiore a 250 euro.

#### **Alta velocità (articolo 2, comma 224).**

Ai fini della realizzazione delle tratte del Sistema «Alta Velocità/Alta Capacità» ricompreso nella Rete transeuropea di trasporto (TEN-T), come definita dalla decisione n. 884/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, con delibera del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'economia e delle finanze, è determinato l'ammontare della quota del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile 2000, e successive modificazioni, che concorre alla copertura dei costi d'investimento del suddetto Sistema fino alla copertura completa del costo dell'opera; con lo stesso provvedimento sono definiti i criteri e le modalità attuativi.

#### **Anas (articolo 2, comma 289).**

Al fine della realizzazione di infrastrutture autostradali, previste dagli strumenti di programmazione vigenti, le funzioni ed i poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore attribuiti all'ANAS S.p.a. possono essere trasferiti, con decreto del Ministro delle infrastrutture, dall'ANAS S.p.a. medesima ad un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipato dall'ANAS S.p.a. e dalle regioni interessate o da soggetto da esse interamente partecipato<sup>28</sup>.

#### **Infrastrutture di preminente interesse nazionale. Legge Obiettivo (articolo 2, commi da 257 a 262).**

Fondi per la prosecuzione di interventi di realizzazione di opere strategiche di preminente interesse nazionale indicate nella legge n. 443/2001. Nella procedura speciale per le infrastrutture strategiche è inserita l'autostrada Nogara-Mare Adriatico e il collegamento dei sistemi tangenziali Peschiera del Garda-Verona e Verona-Padova. Fondi per il completamento della E78 due mari Grosseto-Fano. Rifinanziamento degli interventi per la mobilità al servizio delle fiere.

---

<sup>28</sup> Si segnala anche la previsione relativa alla “Gestione tronco autostradale Venezia Trieste” (articolo 2, commi da 290 a 291). Le attività di gestione, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria del raccordo autostradale di collegamento tra l'autostrada A4-tronco Venezia-Trieste e delle opere complementari e della tratta autostradale Venezia-Padova sono trasferiti, una volta completati i lavori di costruzione o una volta scaduta la concessione assentita all'autostrada Padova-Venezia spa, a una società per azioni costituita in maniera paritetica fra Anas e Regione del Veneto o soggetto da essa interamente partecipato. La norma introduce anche una sorta di federalismo infrastrutturale: per la realizzazione di infrastrutture autostradali le funzioni e i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore attribuiti ad Anas possono essere trasferiti con decreto Infrastrutture da Anas a un soggetto di diritto pubblico costituito in forma societaria e partecipato da Anas e dalle regioni interessate o da un soggetto da esse partecipato.

### **Fondo di garanzia per opere pubbliche (articolo 2, commi 266-270).**

Le opere beneficiate dal Fondo devono essere realizzate con contratti di concessione o contratti utilizzati per le infrastrutture strategiche. Il fondo interviene a sostegno delle opere pubbliche con prestazione di garanzie per ridurre i contributi pubblici a fondo perduto incentivando la partecipazione di capitale privato.

### **Ricerca e formazione nel settore dei trasporti (articolo 2, commi da 309 a 311).**

Per promuovere la ricerca e la formazione, anche in ambito internazionale, in materia di trasporti, autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2008, 5 milioni per il 2009 e 10 milioni per il 2010. Per il proseguimento di interventi di ricerca, miglioramento della sicurezza e della competitività della flotta autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro l'anno dal 2008 al 2010. Per realizzare un sistema informativo del ministero dei Trasporti finalizzato ad attuare il trasferimento modale delle merci dalle strade verso le Autostrade del mare autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2008.

### **Sicurezza stradale (articolo 2, comma 247).**

Al fine di implementare le azioni tese ad accrescere la sicurezza stradale e dare attuazione alle azioni previste dal Piano nazionale della sicurezza è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2008, di 25 milioni di euro per l'anno 2009, di 30 milioni di euro per l'anno 2010, di 49 milioni di euro per l'anno 2011, di 56 milioni di euro per l'anno 2012 e di 4 milioni di euro per l'anno 2013.

### **Trasporto internazionale (articolo 2, commi da 228 a 256).**

Disposizioni per incentivare lo sviluppo delle «autostrade del mare» anche in relazione alle difficoltà infrastrutturali derivanti dai lavori sull'autostrada A3 in Calabria e nella zona dello Stretto di Messina. Norme sul trasporto combinato e di merci pericolose, sulla rete immateriale degli interporti, per implementare le azioni tese ad accrescere la sicurezza stradale e quella ferroviaria, per aumentare il capitale sociale di imprese ferroviarie. Sono state previste anche disposizioni per la rimotorizzazione di motrici ferroviarie diesel e per i collegamenti ferroviari tra Roma e l'Abruzzo. Fondi per la sicurezza stradale, per rafforzare i controlli su strada, per i servizi pubblici ferroviari di viaggiatori e merci. Si dispone anche un'indagine conoscitiva sul trasporto ferroviario di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza, per valutare la possibilità di assicurare equilibrio fra costi e ricavi dei servizi, accanto a un miglioramento dell'efficienza.

### **Trasporto ferroviario (articolo 2, commi 237-243).**

E' previsto un ulteriore biennio di efficacia delle norme che riconoscono un contributo alle imprese che si impegnano contrattualmente per un triennio con il ministero dei Trasporti a realizzare un quantitativo minimo di treni. Per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per gli anni 2008, 2009, e 2010, parte della quale è destinata allo sviluppo del trasporto combinato sulla linea Torino-Lione.

## **Trasporto pubblico locale (articolo 1, commi da 295 a 312)**

Alle regioni a statuto ordinario è prevista la compartecipazione, mensile al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione per la promozione dello sviluppo dei servizi di trasporto pubblico locale, attuazione della riforma del settore, garanzia di risorse accessorie per il mantenimento del livello attuale dei servizi.

Istituito un Osservatorio del trasporto pubblico locale, con il compito di creare una banca dati e un sistema informativo pubblico, correlati a quelli regionali.

Previsto anche un fondo per la promozione e il sostegno del trasporto pubblico locale. Il fondo per l'acquisto di veicoli adibiti al trasporto pubblico locale consentirà anche l'acquisto di elicotteri destinati a garantire i collegamenti con le isole minori interessate dal pendolarismo. Detrazione d'imposta dal reddito delle persone degli oneri sostenuti per l'acquisto degli abbonamenti di trasporto.

## **3.19 Turismo**

### **Buoni vacanza (articolo 2, comma 193).**

Allo scopo di favorire la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale con appositi decreti, di natura non regolamentare, del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche rispetto a cui vi è necessità di individuare caratteristiche simili e omogenee su tutto il territorio nazionale tenuto conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e le modalità di impiego delle risorse di cui all'articolo 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135, per l'erogazione di «buoni-vacanza» da destinare a interventi di solidarietà in favore delle fasce sociali più deboli, anche per la soddisfazione delle esigenze di destagionalizzazione dei flussi turistici nei settori del turismo balneare, montano e termale.

### **Itinerari cicloturistici (articolo 2, commi 342 e 343).**

Fondo di 2 milioni di euro per il recupero delle ferrovie dismesse attraverso la conversione dei percorsi ferroviari abbandonati in una rete di itinerari cicloturistici. Al ministero dell'Ambiente è affidato l'avvio dei progetti e le modalità di realizzazione.

### **Misure per favorire l'aumento dei flussi turistici e la creazione di nuove imprese (articolo 2, comma 194).**

Al fine di incentivare lo sviluppo strategico integrato del prodotto turistico nazionale con uno o più regolamenti da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite, nel rispetto delle competenze regionali, le procedure acceleratorie e di semplificazione volte a favorire sia l'aumento dei flussi turistici sia la nascita di nuove imprese del settore.



#### **4. Disposizioni che interessano l'ordinamento degli enti locali<sup>29</sup>**

##### **Affissioni (articolo 2, comma 7)**

Confermata per il 2008 la possibilità per i Comuni che hanno riservato il 10% degli spazi totali per l'affissione di manifesti ad enti, comitati, associazioni fondazioni senza scopo di lucro o che intendano riservarli per motivi attinenti ai principi ispiratori dei loro piano generali degli impianti pubblicitari, di continuare a disporre di detti spazi esenti sul diritto sulle pubbliche affissioni, sempre nel limite del 10%.

##### **Avanzo di amministrazione ( articolo 2, comma 13)**

La norma introduce la possibilità per gli enti locali di utilizzare l'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di prestiti. Fino ad ora l'avanzo poteva essere utilizzato solo per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, per la copertura dei debiti fuori bilancio, per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive, in qualsiasi periodo dell'esercizio, per le altre spese correnti, solo in sede di assestamento e per il finanziamento delle spese di investimento.

##### **Comuni piccoli (articolo 2, comma 10)**

Finanziamenti in favore dei piccoli Comuni per complessivi 188 milioni di euro. Scende dal 30 al 25% la percentuale di abitanti ultrasessantacinquenni rispetto alla popolazione totale che i Comuni con meno di 5.000 abitanti devono avere per ottenere i contributi previsti dall'articolo 1 comma 703 lettera a) della legge 296/2006.

##### **Federalismo fiscale (articolo 2, comma 52)**

La ripartizione delle somme dovute alle regioni ai fini della perequazione può essere effettuata anche sulla base di intese tra lo Stato e le regioni, concluse in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

##### **Oneri di urbanizzazione (articolo 2, comma 8)**

Definita nel 50% per il triennio 2008/2010 la percentuale di proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia che può essere utilizzata per finanziare la spesa corrente, oltre al 25 % per la manutenzione ordinaria del patrimonio.

##### **Scioglimento Consigli Comunali e Provinciali (articolo 2, comma 1)**

E' confermata per l'anno 2008 l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 314 del 2004 (convertito, con modificazioni, dalla legge

---

<sup>29</sup> Si veda per un commento approfondito le schede di lettura a cura dell' ANCI, all'indirizzo:  
<http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/scheda%20lettura%20Finanziaria%202008%209%2E1%2E08%2Edoc>

n. 26/2005), in materia di scioglimento dei consigli degli enti locali, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

La norma confermata richiama a sua volta le disposizioni dettate per l'anno 2002 dall'articolo 1 del D.L. 22 febbraio 2002, n. 13 (legge n. 75/2002) <sup>30</sup>, in materia di scioglimento dei consigli nei casi di mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini stabiliti.

Le norme richiamate disciplinano la procedura per lo scioglimento del consiglio nel caso in cui un ente non abbia predisposto lo schema di bilancio o approvato il bilancio stesso nei termini previsti dal testo unico degli enti locali (art. 141, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000), nonché nel caso in cui il consiglio non abbia adottato i provvedimenti per la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

### **Trasferimenti agli Enti locali (articolo 2, commi da 2 a 6)**

Confermate le disposizioni dell'articolo 1 comma 696 della legge 296/2006 in materia di trasferimenti erariali agli enti locali. Prorogate per il 2008 anche le disposizioni in materia di compartecipazione delle Province al gettito Irpef. Miglioramento dei saldi di finanza pubblica valutato in 20 milioni per gli anni 2008 e 2009, derivanti dalla soppressione dei commi 10 e 11 dell'articolo 25 della legge 448/2001 e della correlata autorizzazione di spesa.

### **Uffici legali degli enti locali (articolo 2, comma 12)**

Gli enti locali possono istituire mediante convenzioni uffici unici di avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati.

---

<sup>30</sup> Art. 1 D.L. n. 13/2002, convertito nella l. 75/2002: “1. Ai soli fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2002, l'ipotesi di scioglimento di cui all'articolo 141, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, è disciplinata dalle disposizioni del presente articolo <sup>(3)</sup>. 2. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il prefetto nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tale caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, il prefetto assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.”

## 5. Comunità Montane: razionalizzazione e contenimento dei costi<sup>31</sup>

### Comunità montane (articolo 2, commi da 17 a 22)

È stato integralmente sostituito il testo approvato dal Senato (ex art. 25) che, con la finalità di razionalizzazione e contenimento dei costi, novellava completamente l'articolo 27 del testo unico sugli enti locali (D.Lgs. 267/2000) relativo alla natura e al ruolo delle comunità montane.

La nuova norma individua alcuni principi generali (riduzione del numero delle comunità, del numero dei componenti e delle loro indennità), lasciando alle Regioni la scelta delle modalità di attuazione della finalità di contenimento dei costi, ferma restando la necessità di ridurre di un terzo la spesa per ciascuna Regione. L'obiettivo di risparmio dovrà essere conseguito attraverso il riordino delle comunità montane operato da ciascuna Regione con leggi regionali da emanarsi, con il parere dei consigli delle autonomie locali, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge finanziaria.

I criteri generali di cui il legislatore regionale deve tener conto sono:

1. la riduzione del numero delle comunità montane sulla base di alcuni indicatori fisico-geografici (dimensione territoriale, acclività dei terreni, altezza altimetrica, distanza dal capoluogo di provincia), demografici (dimensione demografica, indice di vecchiaia) e socio-economici (reddito medio pro capite, livello dei servizi, presenza di attività produttive extra-agricole);
2. la riduzione del numero dei componenti degli organi rappresentativi delle comunità montane;
3. la riduzione delle indennità spettanti ai componenti degli organi delle comunità montane.

Si provvede alla riduzione automatica delle comunità montane, qualora le Regioni non abbiano provveduto entro i sei mesi di tempo prescritti al loro riordino. In primo luogo, si dispone la cessazione dell'appartenenza alle comunità montane dei comuni capoluogo di provincia, dei comuni costieri e di quelli con popolazione superiore a 20.000 abitanti. Vengono, inoltre, soppresse le comunità montane che non rispettano il criterio altimetrico. In terzo luogo, sono soppresse le comunità montane che sono costituite da meno di cinque comuni.

La norma del comma 22 indica alcuni contenuti alla futura disciplina regionale, in quanto la ripartizione delle risorse (umane, finanziarie e strumentali delle comunità montane), dovrà far salvi i rapporti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore del testo normativo in esame.

---

<sup>31</sup> Si veda anche parte su “Misure di settore- Montagna” pag. 31.

## 6. Coordinamento finanzia locale e strumenti finanziari

### Derivati sottoscritti dalla regione e dagli enti locali (articolo 1, commi da 381 a 384)

I commi in esame pongono norme per limitare i rischi insiti nei contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari, anche derivati, sottoscritti dagli enti pubblici territoriali.

La diffusione degli strumenti finanziari derivati è fenomeno recente, che s'inquadra nell'elaborazione di strategie finanziarie volte a permettere ai soggetti operanti sul mercato di garantirsi da rischi finanziari connessi alla loro attività o di realizzare una gestione attiva dell'indebitamento, adeguandolo all'evoluzione delle condizioni di mercato per fruire delle opportunità derivanti dalle oscillazioni dei tassi d'interesse.

Un accorto impiego di questi strumenti può consentire infatti di modificare le caratteristiche del debito esistente, ristrutturandolo in maniera conveniente e riducendo per conseguenza l'esposizione complessiva, senza estinguerlo anticipatamente o rinegoziarne le condizioni (operazioni che possono essere in talune circostanze onerose o impossibili).

La norma dispone che i contratti su strumenti finanziari, anche derivati, sottoscritti da regioni ed enti locali, devono essere informati alla massima trasparenza contrattuale.

Devono avere le informazioni ed essere redatti in base alle indicazioni che saranno specificate da un decreto del ministro dell'Economia, da emanare sentite la Consob e la Banca d'Italia. Al ministero dell'Economia il compito di verificare la conformità dei contratti ai modelli del decreto. La Regione o l'ente locale sottoscrittore degli strumenti finanziari deve espressamente attestare di aver preso conoscenza di rischi e caratteristiche dello strumento proposto, evidenziando in una nota allegata al bilancio gli oneri e gli impegni finanziari derivanti da tale attività. Il rispetto di queste regole rappresenta elemento costitutivo dell'efficacia dei contratti. In caso di violazione delle regole nei contratti, ne viene data comunicazione alla Corte dei conti per l'adozione di provvedimenti di competenza <sup>32</sup>.

### Patto di stabilità interno degli enti locali (articolo 1, commi da 379 a 380)<sup>33</sup>

Prevedono la disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali con riferimento al triennio 2008-2010, novellando ed integrando le disposizioni recate per gli anni 2007-2009 dalla legge finanziaria dello scorso anno (legge n. 296/2006) ed estendendole all'anno 2010.

La disciplina conferma in larghissima parte quella vigente, incluse le categorie di enti locali sottoposti, il saldo di bilancio come parametro di riferimento per il patto e la base di calcolo, relativa al triennio 2003/2005. Il saldo viene calcolato in termini di competenza mista (somma algebrica degli importi risultanti, per la parte corrente, dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte in conto capitale, dalla differenza tra incassi e pagamenti).

Per gli anni 2008 – 2010 il concorso alla manovra delle Province e dei Comuni che presentano una media triennale positiva per il periodo 2003 – 2005 del saldo di cassa è pari a 0, cioè gli obiettivi programmatici sono pari al saldo finanziario medio del triennio 2003 – 2005, calcolato in termini di competenza mista.

<sup>32</sup>Sui derivati si rinvia alla lettura della scheda dell'Archivio giuridico n. 7809 all'indirizzo: <http://www.consiglioregionale.piemonte.it/lgextr/jsp/dettaglio.jsp?scheda=7809>

<sup>33</sup> Si veda anche la parte “Pubblico impiego” pag. 67.

Per il solo anno 2008 gli enti che nel triennio 2003 – 2005 hanno registrato un saldo medio di competenza mista positivo e maggiore del saldo medio di cassa possono conseguire l’obiettivo di miglioramento in termini di saldo finanziario di competenza mista o, in alternativa, in termini di cassa e di competenza.

Il criterio della competenza mista cambia anche i monitoraggi sul rispetto del patto. Al bilancio preventivo dovrà essere allegato un prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici. Il mancato invio del prospetto dimostrativo o della certificazione che ogni ente deve presentare entro il 31 marzo per l’anno precedente attestante il rispetto degli obiettivi del Patto costituiscono inadempimento al Patto stesso. La mancata comunicazione della situazione di commissariamento determina per l’ente inadempiente l’assoggettamento alle regole del Patto di stabilità.

La facoltà della Regione autonoma Valle d’Aosta e della provincia autonoma di Bolzano di applicare le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti strumentali prevista dall’articolo 1 comma 663 della legge 296/2006 è estesa anche nei confronti delle Università non statali di cui all’articolo 17 comma 120 della legge 127/1997.

### **Patto di stabilità interno per gli enti commissariati – Esclusione (articolo 1, comma 386)**

Tale comma estende all’anno 2008 l’applicazione della disposizione contenuta nella legge finanziaria dello scorso anno (legge n. 296/2006), che prevede l’esclusione dal patto di stabilità interno gli enti locali che siano stati commissariati negli anni 2004 e 2005, sia per fenomeni di tipo mafioso che per le motivazioni previste dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

Nonostante tali enti siano esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per il 2008, il comma in esame ribadisce tuttavia anche per questi enti l’obiettivo del contenimento della spesa per il personale, secondo le medesime disposizioni previste per gli enti soggetti al patto.

## **7. Contenimento dei costi per la rappresentanza**

### **Aspettativa per gli amministratori degli enti locali (articolo 2, comma 24)**

Modificato il primo periodo del vigente art. 81 dlgs 267/2000 al fine di limitare la possibilità di collocamento in aspettativa non retribuita, per il periodo di espletamento del mandato, soltanto ad alcune figure di amministratori locali, vale a dire ai sindaci, presidenti delle province, presidenti dei consigli comunali e provinciali, presidenti dei consigli circoscrizionali del comuni di cui all'art. 22, presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, componenti delle giunte comunali e provinciali.

Le altre figure di amministratori citate dal comma 24 (consiglieri di cui all'art. 77 dlgs 267/2000) assumano a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 86, qualora siano stati collocati – a domanda – in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato.

### **Circoscrizioni comunali (articolo 2, comma 29)**

Aumento della soglia per l'articolazione obbligatoria dei Comuni in circoscrizioni da 100.000 a 250.000 abitanti. L'articolazione facoltativa in circoscrizioni è ora consentita per Comuni aventi popolazione da 100.000 a 250.000 ma la popolazione media delle circoscrizioni non potrà essere inferiore a 30.000 abitanti. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali.

### **Commissari straordinari di Governo (articolo 1, comma 378)**

I compensi dei commissari straordinari di Governo sono ridotti del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2008.

### **Commissione elettorale comunale (articolo 2, comma 30)**

Il comma 30 prevede una modifica al Testo unico sull'elettorato attivo (D.P.R. 223/1967), stabilendo che le funzioni della commissione elettorale comunale in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali siano attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale comunale e che in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale, ogni riferimento alla Commissione elettorale comunale deve intendersi effettuato al responsabile dell'ufficio elettorale comunale. Secondo quanto si evince dal tenore letterale della disposizione, vengono trasferite al responsabile dell'ufficio elettorale comunale le funzioni in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali attualmente svolte dalla Commissione elettorale comunale, che è organo collegiale, eletto dal Consiglio comunale al suo interno. La legge finanziaria 2008 lascia alla Commissione elettorale esclusivamente la competenza in materia di tenuta e aggiornamento dell'albo degli scrutatori e loro nomina. Viene inoltre abolito il gettone di presenza per i componenti della Commissione.

### **Contratto di assicurazione riguardante la responsabilità amministrativa e contabile. Nullità (articolo 3, comma 59).**

Il comma 59 sanziona con la nullità del contratto l'assicurazione da parte di enti pubblici (comprese le Regioni) della responsabilità patrimoniale per danni cagionati allo stato e agli enti pubblici e della responsabilità contabile dei propri amministratori (il cosiddetto danno erariale).

La disposizione troverà concreta applicazione dal 30 giugno 2008, data di efficacia dell'annullamento dei contratti in corso.

La violazione della presente norma comporta la sanzione per l'amministratore pari a 10 volte l'ammontare dei premi.

### **Consorzi di bonifica- Riduzione componenti (articolo 2, commi da 35 a 37)**

Si tratta di disposizioni rivolte alle regioni e province autonome affinché entro un anno provvedano alla riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario. In alternativa possono procedere alla soppressione o al riordino di consorzi, facendo comunque salve le funzioni e i compiti attualmente svolti dai medesimi consorzi.

### **Divieto di cumulo degli emolumenti degli amministratori locali (articolo 2, comma 26)**

Parlamentari nazionali ed europei e Consiglieri regionali non possono percepire i gettoni di presenza previsti dal capo IV del titolo III del Testo Unico degli Enti Locali, relativo allo status degli amministratori locali.

Divieto per gli amministratori locali di percepire compensi per la partecipazione ad organi o commissioni se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni.

In caso di cariche incompatibili le indennità di funzione non sono cumulabili e l'indennità per la carica sopraggiunta non viene erogata.

### **Giunte comunali e provinciali (articolo 2, comma 23)**

Prevista, dalle prossime elezioni, una riduzione dei componenti degli organi degli enti locali e misure di razionalizzazione della spesa.

Il tetto massimo degli assessori scende da 16 a 12 nei comuni con popolazione superiore a 100mila abitanti, nei capoluoghi di provincia e nelle province con oltre 1.400.000 abitanti.

### **Indennità enti locali (articolo 2, comma 25)**

Ridotto l'importo mensile massimo percepibile a titolo di gettone di presenza da un Consigliere da un terzo ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo Sindaco o Presidente. Esclusione di ogni indennità per i Consiglieri circoscrizionali.

Abolizione della possibilità di prevedere la trasformazione dell'indennità in un gettone e la cumulabilità di gettoni e indennità se dovuti per mandati elettivi presso enti diversi.

Riduzione del 50% delle indennità per Presidenti e Assessori delle Unioni dei Comuni, dei Consorzi e delle Comunità Montane, che rimangono paramtrate all'indennità prevista per il Comune avente popolazione pari alla somma degli abitanti compresi nell'unione, nel Consorzio o nella Comunità.

Eliminata la facoltà di incrementare l'importo dei gettoni di presenza.

Viene riscritto precisando le competenze il comma relativo alla possibilità di incremento delle indennità con deliberazione della Giunta per Sindaci, Presidenti e Assessori con deliberazione di Consiglio per i Presidenti delle Assemblee. Esclusa la possibilità di incremento per gli enti in condizione di dissesto finanziario e per quelli che non rispettano il patto di stabilità.

Viene inoltre precisato che l'erogazione dei gettoni è subordinata all'effettiva presenza a Consigli e Commissioni.<sup>34</sup>

### **Indennità membri del Parlamento (articolo 1, comma 375)**

Per 5 anni dall'entrata in vigore della Finanziaria per il 2008 non si applica all'indennità parlamentare il meccanismo di indicizzazione triennale del personale della magistratura.

### **Limiti alle forme associative comunali (articolo 2, comma 28)**

Dal 1° aprile 2008 ogni amministrazione comunale potrà aderire ad una sola forma associativa per ciascuna tipologia prevista (Consorzi, Unioni, esercizio associato di funzioni). Se permane l'adesione multipla, ogni atto emanato dall'associazione di comuni dopo la data disposta sarà nullo, salvo che si tratti di adesioni delle amministrazioni comunali a consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali (gestione dei rifiuti e del ciclo idrico integrato). La disposizione in oggetto è stata emanata ai fini della semplificazione delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi.

### **Riduzione dei ministri (articolo 1, comma 376 e 377 )**

A partire dal Governo successivo a quello in carica, riduzione a 12 dei ministri e a un massimo di 60 del numero totale dei componenti del Governo, compresi ministri senza portafoglio, viceministri e sottosegretari. Inoltre la composizione del Governo deve essere in linea con il principio delle pari opportunità tra donne e uomini, stabilito dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 51 della Costituzione.

### **Rimborso spese di viaggio amministratori locali (articolo 2, comma 27)**

Al posto dell'indennità di missione per gli amministratori locali viene disposto un rimborso forfetario onnicomprensivo.

Abolita quindi l'indennità di missione per gli amministratori, viene riconosciuto solo il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo nella misura che sarà fissata con un decreto del Ministro dell'Interno e del Ministro dell'Economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali.

Confermate le norme che dispongono che il rimborso delle spese venga effettuato dal dirigente su richiesta dell'interessato corredata dalla documentazione delle spese sostenute e da una dichiarazione sulla durata e le finalità della missione e che agli amministratori che risiedono fuori dal Comune dove ha sede l'ente di appartenenza spetti il rimborso per le spese di viaggio per le riunioni dei rispettivi organi e per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

---

<sup>34</sup> Secondo la disciplina vigente (art. 82 TUEL) gli statuti e i regolamenti degli enti possono prevedere che l'interessato opti, a richiesta, per la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari. Nel caso in cui si scelga il regime di indennità di funzione, questo deve prevedere l'applicazione di detrazioni dalle indennità in caso di assenza ingiustificata dalle sedute degli organi collegiali.

Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza soltanto nel caso in cui siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.



**Trasferimenti ai comuni (articolo 2 comma 31)**

Sempre relativamente alle misure di contenimento dei costi per la rappresentanza nei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali, il comma 31 riduce il Fondo ordinario per il finanziamento degli enti locali di 313 milioni di euro per ogni anno, a decorrere dal 2008. Va peraltro segnalato che la citata disposizione prevede che quota parte di tali risorse, nella misura di 100 milioni di euro, sia destinato, per l'anno 2008, all'incremento del contributo a favore dei piccoli comuni (in particolare, in favore dei comuni con meno di 5.000 abitanti).

**Uffici di diretta collaborazione (articolo 2, commi 632 e 633).**

Vengono dettate norme per circoscrivere gli uffici di diretta collaborazione solo alle strutture poste alle dirette dipendenze di un vertice politico<sup>35</sup>.

Si pone, pertanto, il divieto per le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica di istituire uffici di diretta collaborazione.

Alla scadenza dell'incarico i vertici degli uffici esistenti all'entrata in vigore della legge finanziaria decadono e il personale della P.A., compresi i dirigenti, viene riassegnato secondo le procedure ordinarie.

---

<sup>35</sup> Tale disposizione è aggiunta all'art. 4, comma 4 del d. lgs. 165/2001 che recita: “Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dell'altro”.

## **8. Misure di razionalizzazione, efficienza e economicità della Pubblica amministrazione. Riduzione dei costi**

### **8.1. Contenimento dei costi della P.A.**

#### **Auto di servizio ( articolo 2 comma 588 )<sup>36</sup>.**

A decorrere dal 2008 la cilindrata media delle autovetture di servizio assegnate in uso esclusivo nell'ambito della magistratura e delle amministrazioni civili dello Stato non potrà superare i 1.600 centimetri cubici. Dal computo sono escluse le autovetture utilizzate dai Vigili del fuoco e quelle usate per servizi istituzionali di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e della protezione civile.

Tale disposizione è definita principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, pertanto, ai sensi dell'art. 2, comma 600<sup>37</sup>, le regioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, adottano gli atti di loro competenza per darne attuazione.

### **Commissioni tributarie**

**1) Riduzione delle sezioni della Commissione tributaria centrale (articolo 1, commi 351 352).** Allo scopo di ridurre le spese a carico del bilancio dello Stato e di giungere ad una rapida definizione delle controversie pendenti presso la Commissione tributaria centrale, a decorrere dal 1° maggio 2008, il numero delle sezioni della predetta Commissione è ridotto a 21; le predette sezioni hanno sede presso ciascuna commissione tributaria regionale avente sede nel capoluogo di ogni regione e presso le commissioni tributarie di secondo grado di Trento e di Bolzano. A tali sezioni sono applicati come componenti, su domanda da presentare al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria entro il 31 gennaio 2008, i presidenti di sezione, i vice presidenti di sezione e i componenti delle commissioni tributarie regionali istituite nelle stesse sedi. Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale di segreteria delle commissioni tributarie regionali e delle commissioni di secondo grado di Trento e di Bolzano. Ai presidenti di sezione, ai componenti e al personale di segreteria della Commissione tributaria centrale trasferiti di sede ai sensi del periodo precedente non spetta il trattamento di missione.

I processi pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale alla data di insediamento delle sezioni di cui al comma 351, ad eccezione di quelli per i quali è stato già depositato il dispositivo, sono attribuiti alla sezione regionale nella cui circoscrizione aveva sede la commissione che ha emesso la decisione impugnata.

**2) Determinazione del numero delle sezioni e degli organici delle commissioni tributarie provinciali e regionali (articolo 1, comma 353).** Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinati il numero delle sezioni e gli organici di ciascuna commissione tributaria provinciale e regionale, tenuto conto delle rilevazioni statistiche del flusso medio dei processi relativi agli anni 2006 e 2007 e sono stabilite le altre modalità per l'attuazione dei

<sup>36</sup> Cfr. l'art. 2, comma 594, lett. b) che contiene un'ulteriore disposizione in materia di autovetture di servizio, pag. 52.

<sup>37</sup> Così recita l'art. 2, comma 600 "Le regioni, le province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano, secondo i propri ordinamenti, gli atti di rispettiva competenza al fine di attuare i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica desumibili dai commi da 588 a 602".

commi 351 e 352; con uno dei predetti decreti sono inoltre indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

### **Contabilità pubblica (articolo 2 commi 615-617)**

Dal 2008 si potranno iscrivere direttamente negli stati di previsione dei ministeri solo gli stanziamenti destinati a finanziare le spese della categoria 1 «redditi da lavoro dipendente».

Dal 2008 la dotazione di tali fondi è determinata nella misura del 50% dei versamenti riassegnabili nell'anno 2006 ai pertinenti capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato.

### **Fondi investimenti, trasferimenti correnti per le imprese e risorse per i contratti di servizio e di programma (articolo 3 commi da 33 a 34).**

La norma dispone la cessazione dell'efficacia delle disposizioni istitutive dei Fondi per gli investimenti e dei Fondi per i trasferimenti correnti alle imprese.

Viene disposta la riorganizzazione delle modalità di attribuzione dei fondi citati.

Viene disposta a decorrere dal 2008 la cessazione dell'efficacia dell'articolo 1, commi 15 e 16, della legge 266/2005 (Finanziaria per il 2006), che prevede l'istituzione dei Fondi per i trasferimenti correnti alle imprese.

### **Posta elettronica (articolo 2 comma da 589 a 590 )**

Il CNIPA effettua, anche a campione, azioni di monitoraggio e verifica del rispetto dell'obbligo di utilizzare la posta elettronica nelle comunicazioni tra pubbliche amministrazioni (comprese le regioni), previsto dall'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale.

Il mancato adeguamento alle predette disposizioni in misura superiore al 50 per cento del totale della corrispondenza inviata, certificato dal CNIPA, comporta, per le pubbliche amministrazioni dello Stato, comprese le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici non economici nazionali, la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziare nell'anno in corso per spese di invio della corrispondenza cartacea<sup>38</sup>

Tali disposizioni sono definite principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, pertanto, ai sensi dell'art. 2, comma 600<sup>39</sup>, le regioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, adottano gli atti di loro competenza per darne attuazione.

---

<sup>38</sup> Le modalità attuative sono stabilite con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria.

<sup>39</sup> Cfr. nota 37.

## Servizi VOIP (articolo 2 comma 591)<sup>40</sup>

Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. z) del codice dell'amministrazione digitale<sup>41</sup> sono tenute dal 1° gennaio 2008 e, comunque, a partire dalla scadenza dei contratti relativi a servizi di fonia in corso, a utilizzare i servizi Voip (Voce tramite protocollo internet).

Al CNIPA i compiti di monitoraggio sull'utilizzo della posta elettronica e la migrazione verso Voip.

Tale disposizione è definita principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, pertanto, ai sensi dell'art. 2, comma 600<sup>42</sup>, le regioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, adottano gli atti di loro competenza per darne attuazione.

## Piani triennali di contenimento delle spese (articolo 2 commi a 594-599 )

Per il contenimento della spesa pubblica le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001<sup>43</sup> (comprese le regioni) devono adottare piani triennali di razionalizzazione nell'utilizzo:

- a) di dotazioni strumentali anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio<sup>44</sup>;
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo; verificare con parte prima su auto blu<sup>45</sup>;
- c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Qualora gli interventi suddetti implichino la dismissione di dotazioni strumentali, il piano è corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici.

<sup>40</sup> Il comma 591 dell'art. 2 dispone che all'articolo 78 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera z), del presente codice, inclusi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 449, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e comunque a partire dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di fonia in corso alla data predetta ad utilizzare i servizi "Voce tramite protocollo Internet" (VoIP) previsti dal sistema pubblico di connettività o da analoghe convenzioni stipulate da CONSIP.

2-ter. Il CNIPA effettua azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 2-bis.

2-quater. Il mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 2-bis comporta la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziati nell'anno in corso per spese di telefonia».

<sup>41</sup> Si tratta delle pubbliche amministrazioni centrali: le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici non economici nazionali, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

<sup>42</sup> Cfr. nota 37.

<sup>43</sup> L'art. 1, comma 2, dlgs 165/2001 afferma che: "Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300".

<sup>44</sup> Il successivo comma 595 prevede che "nei piani di cui alla lettera a) del comma 594 sono altresì indicate le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze".

<sup>45</sup> Cfr. l'art. 2, comma 588 che contiene un'ulteriore disposizione in materia di autovetture di servizio, pag. 50.

Le amministrazioni dovranno segnalare al ministero dell'Economia i beni immobili a uso abitativo o di servizio sui quali vantino diritti reali o dei quali abbiano a qualunque titolo disponibilità.

A consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente.

Il comma 599 prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001<sup>46</sup> sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, sentita l'Agenzia del demanio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, all'esito della ricognizione propedeutica alla adozione dei piani triennali di cui alla lettera c) del comma 594 provvedono a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi a:

- i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali vantino a qualunque titolo diritti reali, distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la consistenza complessiva ed indicando gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla cessione in locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi di diritti in favore di terzi;
- i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali abbiano a qualunque titolo la disponibilità, distinguendoli in base al relativo titolo e determinandone la consistenza complessiva, nonché quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti a qualunque titolo per assicurarne la disponibilità.

Le disposizioni contenute all'art. 2, commi da 594 a 599, sono definite principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, pertanto, ai sensi dell'art. 2, comma 600<sup>47</sup>, le regioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, adottano gli atti di loro competenza per darne attuazione.

### **Manutenzione immobili pubblici (articolo 2 commi 618-623 )**

Le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato non possono superare, nel 2008, la misura dell'1,5% e, dal 2009, la misura del 3% del valore dell'immobile utilizzato.

### **Riduzione del costo degli immobili in uso alle Amministrazioni statali (articolo 3 commi 1 e 2).**

Viene affidata al Ministero dell'Economia l'elaborazione di un Piano triennale 2008-2010 per la razionalizzazione dei costi riconducibili agli immobili in uso alle amministrazioni statali.

L'obiettivo è quello di giungere a un risparmio di spesa del 10% del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati per l'anno 2008, e a ulteriori riduzioni non inferiori al 7% e al 6% per gli anni successivi.

Sono inoltre stabilite modalità di determinazione del costo d'uso ed individuate economie di spesa per gli anni 2008, 2009 e 2010.

---

<sup>46</sup> Cfr. nota 43.

<sup>47</sup> Cfr. nota 37.

### **Spese delle amministrazioni statali (articolo 2 comma 626)**

Viene abrogato il comma 7 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che imponeva alle amministrazioni dello Stato, escluso il comparto della sicurezza e del soccorso, di non assumere mensilmente impegni per importi superiori a un dodicesimo della spesa prevista da ciascun unità revisionale di base.

### **Uffici locali all'estero (articolo 2, commi da 55 a 61).**

Un decreto del ministero degli Affari esteri ed Economia entro giugno 2008 dovrà individuare tutte le tipologie professionali connesse con lo svolgimento dell'azione degli uffici all'estero, con l'obiettivo di razionalizzare la spesa destinata alle funzioni e di ridurre quella per l'utilizzazione di esperti. Per la realizzazione di iniziative di divulgazione della cultura italiana all'estero è autorizzato l'allestimento di una mostra itinerante (spesa prevista, un milione di euro l'anno dal 2008 al 2010).

### **Riqualficazione del bilancio dello Stato (articolo 3 commi da 36 a 39).**

Modifica il termine di perenzione dei residui delle spese in conto capitale e prevede un programma di ricognizione degli stessi. Per una complessiva riqualficazione della spesa del bilancio dello Stato determina un abbassamento del termine di perenzione dei residui delle spese in conto capitale, che si riduce a 3 anni, rispetto ai 7 dell'attuale normativa. Con cadenza trimestrale a partire dal 2008 introduzione di un programma di ricognizione dei residui passivi, volto all'analisi e alla valutazione dei residui passivi propri in conto capitale, con l'individuazione di quelli per i quali si dovrà procedere all'eliminazione.

### **Prelevamenti dalla tesoreria statale (articolo 3 commi da 40 a 42 ).**

Vengono riproposte per gli anni dal 2008 al 2010 misure di contenimento dei prelevamenti dalla tesoreria statale per concorrere al conseguimento degli obiettivi del fabbisogno statale e, in particolare, di quello degli enti decentrati di spesa interessati dalla norma.

Il comma 40, infatti, dispone che i soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato, inseriti nell'elenco del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la Tesoreria dello Stato superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento.

Sono esclusi da tale limite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti previdenziali, gli enti del Servizio sanitario nazionale, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, gli enti del sistema camerale, gli enti gestori delle aree naturali protette, l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), le autorità portuali, il Ministero dell'economia e delle finanze per i conti relativi alle funzioni trasferite a seguito della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, le agenzie fiscali di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio

1999, n. 300, ed i conti accesi ai sensi dell'articolo 576 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni<sup>48</sup>.

### **Spendig review (articolo 3 commi da 67 a 74).**

Prosecuzione del programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali di cui alla legge avviato dalla legge finanziaria per il 2007, con conseguente potenziamento del sistema informativo e dei controlli delle pubbliche amministrazioni, legato anche alla nuova classificazione per missioni e programmi del bilancio dello Stato per il 2008.

Il comma 71 prevede che il governo promuova l'adozione di intese per individuare metodi di reciproca informazione volti a verificare l'esistenza di duplicazioni e sovrapposizioni di attività e competenze tra le amministrazioni appartenenti ai diversi livelli territoriali e per sviluppare procedure di revisione sugli andamenti della spesa pubblica, nonché metodi per lo scambio delle informazioni concernenti i flussi finanziari e i dati statistici.

A tal fine, partecipa ai lavori della Conferenza unificata un rappresentante della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

Il comma 72 dispone che il Programma statistico nazionale deve comprendere un'apposita sezione dedicata alle statistiche sulle pubbliche amministrazioni (comprese le regioni) e sulle società pubbliche o controllate da soggetti pubblici, nonché sui servizi pubblici al fine di raccogliere dati e monitorare la spesa.

Il comma 73 prevede l'emanazione, da parte dell'ISTAT, di una circolare sul coordinamento dell'informazione statistica nelle pubbliche amministrazioni e sulla definizione di metodi per lo scambio e l'utilizzo in via telematica dell'informazione statistica e finanziaria.

Inoltre, al fine di unificare i metodi e gli strumenti di monitoraggio, il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica definisce, in collaborazione con il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA):

- appositi standard per il rispetto dei principi di unicità del sistema informativo;
- la raccolta condivisa delle informazioni e dei dati;
- l'accesso differenziato in base alle competenze istituzionali di ciascuna amministrazione.

Il comma 74 prevede l'obbligo per tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di trasmettere tutti i dati richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale.

Il Consiglio dei Ministri definisce, ogni anno, la tipologia di dati la cui mancata fornitura configura violazione dell'obbligo citato.

### **Confisca dei profitti per illeciti bancari (articolo 3 comma 75).**

La somma di 94,237 milioni di euro, oggetto della confisca per patteggiamento legata alla sentenza n. 1545/07 del 2007, applicata alla Banca Popolare italiana per condotte illecite nel settore bancario è stata iscritta nel Fondo per gli interventi strutturali di politica economica per essere riversata all'entrata di bilancio dello Stato nell'anno 2008.

<sup>48</sup> Sono, inoltre, esclusi i conti riguardanti interventi di politica comunitaria, i conti intestati ai fondi di rotazione individuati ai sensi dell'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, o ai loro gestori, i conti relativi ad interventi di emergenza, il conto finalizzato alla ripetizione di titoli di spesa non andati a buon fine, nonché i conti istituiti nell'anno precedente a quello di riferimento.

## 8.2. Contratti

### **Razionalizzazione del sistema di acquisti di beni e servizi nella Pubblica amministrazione (articolo 2 commi da 569 a 576).**

Le amministrazioni statali centrali e periferiche, escluse le scuole, le istituzioni educative e universitarie, devono inviare, entro il 28 febbraio per il 2008 ed entro il 31 dicembre per gli anni successivi, al ministero dell'Economia un prospetto con i dati previsionali dei fabbisogni annuali di beni e servizi per il cui acquisto si applica il d.lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

Il Ministero, tramite Consip, individua indicatori di spesa sostenibili, che vengono pubblicati sui siti del ministero dell'Economia e di Consip come modelli di comportamento secondo canoni di efficienza. Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno i responsabili degli uffici preposti all'acquisto di beni e servizi nella P.A. trasmettono i dati sui programmi di acquisto agli uffici preposti al controllo di gestione.

Viene estesa la possibilità di ricorrere alle Convenzioni quadro Consip a tutti i soggetti aggiudicatari di cui all'art. 3, comma 25<sup>49</sup> del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (comprese le Regioni).<sup>50</sup>

Per gli acquisti di importo superiore alla soglia comunitaria, il ministero dell'Economia stabilisce ogni anno entro marzo le tipologie di beni e Servizi non oggetto di Convenzioni Consip per cui le amministrazioni statali centrali e periferiche (escluse scuole e università) devono ricorrere a Consip in qualità di stazione appaltante.

Viene disposto il taglio alle dotazioni di bilancio dei ministeri sulle spese per consumi intermedi che non hanno carattere obbligatorio.

### **Abolizione degli arbitrati negli appalti pubblici (articolo 3 commi da 19 a 23)**

L'art. 3, commi 19, 20 e 21, stabilisce l'abolizione degli arbitrati.

Il divieto di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi si applica:

- a) alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (comprese le regioni);
- b) alle società interamente possedute ovvero maggioritariamente partecipate dalle pubbliche amministrazioni suddette;
- c) agli enti pubblici economici ed alle società interamente possedute ovvero maggioritariamente partecipate da questi ultimi.

Il comma 19 individua le conseguenze della violazione del citato divieto:

- nella nullità delle clausole compromissorie ovvero dei compromessi comunque sottoscritti;
- nella configurabilità dell'illecito disciplinare e nella responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti.<sup>51</sup>

<sup>49</sup> Le «amministrazioni aggiudicatrici» sono: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti.

<sup>50</sup> Tale possibilità era già prevista, per le pubbliche amministrazioni, dall'art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 (legge finanziaria anno 2000).



Si evidenzia che è poi intervenuto il decreto legge 31 dicembre 2007 numero 248 (c.d. "decreto milleproroghe") che, all'art. 15<sup>52</sup> differisce di 6 mesi l'entrata in vigore del divieto di rivolgersi ad arbitri privati per la soluzione del contenzioso che veda impegnata la pubblica amministrazione.

Il rinvio è finalizzato a consentire la devoluzione delle competenze alle 30 sezioni specializzate in materia di proprietà industriale presenti in ogni Corte d'appello che dal 1° luglio saranno responsabili anche in materia di contenzioso tra PA e imprese.

Al comma 21 è inserita una disposizione transitoria per le vertenze in corso: per i contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi già sottoscritti dalle amministrazioni alla data di entrata in vigore della presente legge e per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si sono ancora costituiti alla data del 30 settembre 2007, sussiste l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di declinare la competenza arbitrale, ove tale facoltà sia prevista nelle clausole arbitrali inserite nei predetti contratti; dalla data della relativa comunicazione opera esclusivamente la giurisdizione ordinaria.<sup>53</sup>

Infine, i collegi arbitrali, eventualmente costituiti successivamente al 30 settembre 2007 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono automaticamente e le relative spese restano integralmente compensate tra le parti.

Il comma 23 inserisce nell'articolo 240 del codice dei contratti pubblici ( decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) , dopo il comma 15, il comma 15 bis<sup>54</sup> che dispone, in caso di mancato accordo bonario, quando gli importi dell'opera pubblica, le responsabilità per la commissione o il responsabile del procedimento da cui dipende la mancata proposta.

## Riallocazione delle risorse (articolo 3 comma 24)

L'art. 3 al comma 24, come modificato dall'art. 47 del decreto legge 31 dicembre 2007 numero 248 (c.d. "decreto milleproroghe"), concerne la gestione di fondi per la realizzazione di interventi rivolti a tutelare l'ambiente e i beni culturali.<sup>55</sup> Dispone che le

<sup>51</sup> Per un approfondimento sull'argomento è disponibile, presso il Settore Studi, documentazione e supporto giuridico legale, il commento di Massimo Perin intitolato "Prime riflessioni sulle questioni di interesse per la tutela della finanza pubblica ed il miglioramento dell'efficienza nella legge finanziaria per il 2008", pubblicato sulla rivista telematica [www.LexItalia.it](http://www.LexItalia.it).

<sup>52</sup> Il testo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2007, all'art. 15 così recita:

Art. 15 Disposizioni in materia di arbitri

"1. Al fine di consentire la devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 19, 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano dal 1° luglio 2008"

<sup>53</sup> Nel commento citato viene evidenziato che la possibilità di declinare la competenza arbitrale emerge tanto dalle indicazioni della giurisprudenza costituzionale (cfr. sentenza 14 luglio 1977, n. 127, seguita da numerose altre, costanti nell'affermare i medesimi principi: Corte cost. 27 dicembre 1991, n. 488; 10 giugno 1994, n. 232; 27 febbraio 1996, n. 54; 9 maggio 1996, n. 152; 11 dicembre 1997, n. 381; 24 luglio 1998, n. 325; 21 aprile 2000, n. 115) quanto dal principio della libertà delle parti di optare per il giudizio arbitrale (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 17 ottobre 2003 n. 6335). Pertanto -ad avviso dell'autore- il comma 21, nella parte in cui impone l'obbligo di declinare l'arbitrato, quando tale facoltà sia prevista nelle clausole inserite nei contratti, non sembrerebbe chiara.

<sup>54</sup> Il comma 15 bis, così recita:

"Qualora i termini di cui al comma 5 e al comma 13 non siano rispettati a causa di ritardi negli adempimenti del responsabile del procedimento ovvero della commissione, il primo risponde sia sul piano disciplinare, sia a titolo di danno erariale, e la seconda perde qualsivoglia diritto al compenso di cui al comma 10".

<sup>55</sup> Art. 47. Modifiche all'art. 3, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

1. Al comma 24 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono inserite, alla fine del primo periodo, le seguenti parole: "a decorrere dal 1° aprile 2008 e, conseguentemente, sono corrisposti i soli contributi per i quali, entro il 31 marzo 2008, siano stati assunti i relativi impegni di spesa da parte dei soggetti pubblici beneficiari e siano state adottate le dichiarazioni di assunzione di responsabilità di cui al comma 29 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da parte dei soggetti beneficiari non di diritto pubblico".

2. Il secondo periodo del comma 24 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è soppresso.

3. All'onere recato dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2008 e 7 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2008 e 4 milioni di euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.

risorse non impegnate per la realizzazione dei citati interventi vengono riversate alla casse dello Stato

### **8.3 Corte dei conti**

#### **Corte dei Conti (articolo 3 commi da 60 a 65)**

Sono inserite disposizioni varie riguardanti l'attività e il funzionamento della Corte dei Conti.

Nella relazione annuale al Parlamento sull'attività di Controllo successivo sulla gestione delle pubbliche amministrazioni (comprese le Regioni) la Corte riferisce anche sull'attività delle Sezioni regionali di controllo (comma 60).

Il comma 61, con l'abrogazione dell'art. 7 comma 9 della legge 5 giugno 2003, n. 131, elimina la possibilità per le regioni di integrare le sezioni regionali di controllo con due componenti designati rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali. Tuttavia i componenti già nominati alla data del 1° ottobre 2007 rimangono in carica fino alla fine del mandato.

Detta abrogazione comporta anche il venir meno della possibilità per la Corte di avvalersi di personale della Regione.

I commi 62 e 63 dettano norme per la riorganizzazione degli uffici e servizi della Corte autorizzando il Consiglio di presidenza della Corte dei Conti ad adottare i relativi regolamenti.

L'amministrazione pubblica che non intende ottemperare ai rilievi della Corte dei Conti nel controllo di gestione deve darne conto con apposito provvedimento motivato da comunicare al Parlamento, al Governo e alla Corte (comma 64).

La Corte dei Conti nel definire i programmi e i criteri del controllo di gestione sugli enti pubblici (regioni comprese), deve tener conto anche delle relazioni degli altri organi di controllo degli enti stessi ( comma 65).

### **8.4 Consulenze**

#### **Publicità delle consulenze delle amministrazioni pubbliche (articolo 3 comma 18)**

I contratti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001<sup>56</sup> (comprese le regioni) sono efficaci dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante.

---

282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2008 e 3 milioni di euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008- 2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

<sup>56</sup> Cfr. nota n. 43.

## Consulenze e incarichi esterni ( articolo 3 commi da 54 a 58 ).

Nella legge finanziaria 2008 il legislatore interviene per delimitare ulteriormente il ricorso alle attività di consulenza, già disciplinate dall'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001<sup>57</sup>.

Il comma 54<sup>58</sup> stabilisce che le pubbliche amministrazioni (comprese le Regioni) che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito *web* i relativi provvedimenti d'incarico completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.

In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto.

L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal consiglio ( comma 55).

Il comma 56 prevede che, con regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'articolo 89 del TUEL, sono fissati in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti<sup>59</sup>:

- limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione;
- il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze.

L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Al comma 57, è previsto che le disposizioni regolamentari di cui sopra siano trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione. Viene, pertanto, prevista un'ulteriore forma di controllo esterno.

Infine, il comma 58 dispone la soppressione di tutti i contratti di consulenza di durata continuativa riferibili al personale facente parte di speciali uffici o strutture, comunque denominati, istituiti presso le amministrazioni dello Stato, fatta eccezione per quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio e delle attività culturali e storico-artistiche e alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 30 giugno 2008, devono essere individuati gli uffici e le strutture in cui sussistono contratti di consulenza e di durata continuativa indispensabili per assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali.

## 8.5 Informatizzazione P.a.

### Codice dell'amministrazione digitale ( articolo 1, comma 120)

<sup>57</sup> La norma dispone che, per le amministrazioni pubbliche, è consentito ricorrere legittimamente alle consulenze esterne solo per esigenze cui non possono far fronte con il personale in servizio e gli incarichi individuali devono essere conferiti ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

La finalità perseguita dalla citata disposizione era quella di evitare che per le attività rientranti nei compiti ordinari dell'ente si crei una struttura parallela rispetto a quella del personale organico (cfr. *ex multis*, Corte dei conti, Sezione Abruzzo, n. 750 del 28 ottobre 2004).

<sup>58</sup> Il comma 54 modifica l'articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) che recitava:

“127. Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso pubblicano elenchi nei quali sono indicati i soggetti percettori, la ragione dell'incarico e l'ammontare erogato. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica”.

<sup>59</sup> Cfr. art. 7 comma 6, del d.lgs. n. 165/2001.

Slitta al 31 dicembre 2008 la data a decorrere dalla quale non è più consentito l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi.

### **Fatturazione elettronica nella Pubblica amministrazione (articolo 1, commi da 209 a 214).**

Disposizioni per giungere alla fatturazione elettronica nella Pubblica amministrazione. Un decreto Economia, di concerto con il ministero per le Riforme nella Pubblica amministrazione individuerà regole tecniche, linee guida per l'adeguamento delle procedure interne, eventuali deroghe e decorrenza del passaggio. Tre mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento le amministrazioni non possono accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e non possono procedere a pagamenti, nemmeno parziali, fino all'invio in forma elettronica<sup>60</sup>.

Tali disposizioni costituiscono per le regioni principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

### **Potenziamento del sistema pubblico di informatizzazione (articolo 2 commi da 577 a 585)**

Sono state inserite disposizioni dirette a favorire la realizzazione del sistema pubblico di connettività (SPC).

I costi delle infrastrutture telematiche rimangono a carico del Cnipa fino alla scadenza dei contratti quadro stipulati, anziché per i primi due anni dalla data di approvazione

Le regioni e gli enti locali, per la parte di rispettiva competenza, definiscono, di concerto con il CNIPA, un programma organico per favorire la realizzazione delle infrastrutture centrali e regionali per sviluppare tutte le componenti del SPC, ivi inclusa quella relativa allo sviluppo delle infrastrutture applicative (comma 578). Qualora la realizzazione del programma comporti l'ampliamento di infrastrutture nazionali già disponibili, i relativi costi sono individuati nello stesso programma. Qualora la realizzazione del programma comporti l'ampliamento di infrastrutture nazionali già disponibili, i relativi costi sono individuati nello stesso programma.

Il CNIPA è chiamato a predisporre soluzioni tecniche per garantire la salvaguardia dei dati e la continuità operativa dei servizi informatici e telematici dalle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici nazionali, anche in caso di disastri e di situazioni di emergenza (comma 582).

Il CNIPA, ai fini dell'identificazione delle soluzioni di cui sopra, indice conferenze di servizi (comma 583)

Il comma 584, in particolare, dispone che gli stanziamenti del fondo di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono incrementati di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.<sup>61</sup>

<sup>60</sup> Sempre in via telematica dovranno essere presentate le istanze di rimborso o di utilizzo in compensazione dei crediti IVA infrannuali (comma 215).

<sup>61</sup> Il comma 584 prevede altresì che "gli stanziamenti del fondo non ancora impegnati, ancorché confluiti nel fondo di riserva di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2002, restano prioritariamente destinati al completamento delle attività di informatizzazione della normativa statale vigente e in via residuale alle restanti attività di cui al presente comma".

Le finalità di cui al citato articolo 107 si estendono al coordinamento dei programmi di informatizzazione e di classificazione della normativa regionale<sup>62</sup>, all'adeguamento agli standard adottati dall'Unione europea delle classificazioni in uso nelle banche dati normative pubbliche e all'adozione di linee guida per la promulgazione e la pubblicazione telematica degli atti normativi nella prospettiva del superamento dell'edizione a stampa della Gazzetta Ufficiale.

All'attuazione dei medesimi programmi partecipano rappresentanti della Corte di cassazione, del CNIPA e, per quanto riguarda la normativa regionale, rappresentanti designati dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

Può essere istituita una segreteria tecnica. Ai componenti della segreteria non è corrisposta alcuna ulteriore indennità o emolumento.

Il coordinatore delle attività di cui al presente comma trasmette al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione dei programmi.

Per l'attuazione dei commi da 577 a 584 è autorizzata una spesa pari a 10,5 milioni per ciascuno degli anni 2008-2010. Le modalità e i tempi per l'utilizzo di queste risorse sono determinate con decreto del Ministro per le Riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il ministro dell'Economia.

### **Processo telematico ( articolo 2 comma 614)**

Le risorse derivanti dalla devoluzione allo Stato di somme sequestrate e non reclamate dopo una sentenza passata in giudicato sono destinate agli investimenti per l'avvio e la diffusione del processo telematico nell'ambito degli uffici giudiziari.

## **8.6. Razionalizzazione degli apparati, degli enti pubblici e delle società**

### **Aree marine protette (articolo 2, comma 339).**

Snellita la composizione delle commissioni di riserva delle aree marine protette.

### **Centro nazionale per l'informatica- Riduzione componenti (articolo 2 commi da 601 a 602)**

I componenti del CNIPA passano da quattro a due (oltre il presidente): fino al 2 agosto 2009 l'organo collegiale sarà, però, costituito dal presidente e da tre membri.

Tale disposizione è definita principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, pertanto, ai sensi dell'art. 2, comma 600<sup>63</sup>, le regioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, adottano gli atti di loro competenza per darne attuazione

---

<sup>62</sup> I citati programmi sono realizzati in conformità alle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. L'attuazione dei suddetti programmi presso tutte le amministrazioni pubbliche è coordinata da un responsabile designato per tre anni d'intesa dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, assicurando il collegamento con le attività in corso per l'attuazione dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e con le attività delle amministrazioni centrali dello Stato relative alla pubblicazione degli atti normativi e alla standardizzazione dei criteri per la classificazione dei dati legislativi.

<sup>63</sup> Cfr. nota 37.

### **Enti parco nazionale (articolo 2, commi 337 e 338).**

Gli Enti parco nazionale che hanno rideterminato la propria pianta organica sono autorizzati ad effettuare una nuova rideterminazione entro il limite massimo di 120 unità. Autorizzato un contributo dello Stato di 2 milioni di euro dal 2008 per l'ampliamento delle piante organiche.

### **Limiti alla costituzione e alla partecipazione in società delle amministrazioni pubbliche (articolo 3 commi da 27 a 32).**

Le disposizioni di seguito indicate stabiliscono limiti alla partecipazione pubblica nell'ottica di tutelare la concorrenza ed il mercato.

Il comma 27 stabilisce che le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d. lgs. 165/2001 (comprese le regioni) non possono:

- costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali
- assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

È ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni suddette nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.

Il comma 28 prevede che l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti individuati dal comma 27.

I successivi commi 30-32 dettano disposizioni in ordine agli adempimenti da adottare da parte delle amministrazioni che costituiscono società o enti, comunque denominati, o assumono partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, le quali devono:

- adottare, sentite le organizzazioni sindacali, provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate;
- provvedere alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica.

Fino al perfezionamento dei suddetti provvedimenti di rideterminazione, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari al numero dei posti coperti al 31 dicembre dell'anno precedente all'istituzione o all'assunzione di partecipazioni, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale, diminuito delle unità di personale effettivamente trasferito. (comma 31)

Il comma 32, infine, stabilisce che i collegi dei revisori e gli organi di controllo interno delle amministrazioni e dei soggetti interessati dai processi sopra descritti devono assicurare il trasferimento delle risorse umane e finanziarie e trasmettere una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, segnalando eventuali inadempimenti anche alle sezioni competenti della Corte dei conti.

### **Riduzione dei componenti degli organi societari delle società pubbliche (articolo 3 commi da 12 a 17).**

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della Finanziaria per il 2008 le amministrazioni pubbliche statali che detengono direttamente o indirettamente il controllo di società devono attivare iniziative rivolte a:

- ridurre il numero dei componenti degli organi societari a 3 o a 5 membri;
- prevedere che i consigli di amministrazione siano costituiti da 3 componenti e che al presidente siano attribuite, senza compenso aggiuntivo, anche le funzioni di amministratore delegato;
- sopprimere la carica di vicepresidente o prevedere che sia mantenuta come modalità di individuazione del sostituto del presidente senza compensi aggiuntivi;
- eliminare la previsione di gettoni di presenza per i componenti degli organi societari e limitare la costituzione di comitati consultivi.

Le modifiche statutarie hanno effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo alle modifiche stesse (comma 13).

Viene posto il divieto, nelle società in cui le amministrazioni statali detengono il controllo indiretto, di nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che non siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere permanente e continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante (comma 14).

Nella fornitura di beni e servizi le società devono attenersi ai parametri di qualità e di prezzo indicati per le Pubbliche amministrazioni dalla Consip (comma 15).

### **Riforma della giustizia militare (articolo 2 commi da 603 a 613)**

Dal 1° maggio 2008 sono soppressi i tribunali militari e le procure militari di Torino, La Spezia, Padova, Cagliari, Bari e Palermo. Restano, pertanto, solo i tribunali militari e le procure militari di Verona, Roma e Napoli.

Sono sopresse le sezioni distaccate di Verona e Napoli della corte militare di appello e relativi uffici della Procura generale militare della Repubblica.

Il ruolo organico della magistratura ordinaria passa dalle attuali 10.109 unità a 10.154 unità, mentre il ruolo organico dei magistrati militari è fissato in 58 unità (i magistrati eccedenti transitano nella magistratura ordinaria).

I magistrati fuori ruolo alla data del 28 settembre 2007 sono considerati in soprannumero riassorbibile nello stesso ruolo. Riduzione al primo rinnovo dei componenti del Consiglio della magistratura militare da 5 a 4 e da 2 a 1 il componente estraneo alla magistratura nominato d'intesa dai presidenti delle Camere.

I procedimenti pendenti alla data del 1° luglio 2008 presso gli uffici giudiziari militari soppressi sono trattati dal tribunale militare o dalla corte militare di appello che ne assorbe la competenza, senza avviso alle parti.

Sono rideterminate entro il 28 febbraio 2008 le piante organiche degli uffici giudiziari militari.

### **Soppressione e razionalizzazione degli enti pubblici statali (articolo 2 commi da 634 a 642).**

Le disposizioni di seguito indicate sono finalizzate al conseguimento degli obiettivi di stabilità e crescita, di riduzione della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche nonché di incremento dell'efficienza e di miglioramento della qualità dei servizi.

A tal fine, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria 2008:

- 1) con uno o più regolamenti, devono essere riordinati, trasformati, soppressi o messi in liquidazione enti e organismi pubblici statali e strutture amministrative pubbliche statali considerati non più utili. Tali interventi, dovranno rispettare i seguenti criteri direttivi:
  - fusione di soggetti che svolgono attività analoghe o complementari;
  - trasformazione in soggetti di diritto privato o soppressione se le funzioni svolte non sono di rilevante interesse pubblico;
  - fusione, trasformazione o soppressione degli enti che operano in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attività relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;
  - razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione, almeno del 30%, dei componenti degli organi collegiali;
  - previsione che lo Stato risponda delle passività degli enti soppressi nei limiti dell'attivo della liquidazione;
  - abrogazione delle disposizioni legislative che prevedono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato;
  - il trasferimento delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi all'amministrazione competente per materia.

Viene altresì definita la procedura per l'emanazione dei regolamenti (comma 635)<sup>64</sup>.

- 2) sono soppressi enti, organismi e strutture indicati nell'allegato A) della legge finanziaria, che non sono oggetto dei regolamenti di cui al punto 1).

Con regolamento è stabilita l'attribuzione delle funzioni degli enti soppressi che devono essere mantenute all'amministrazione che riveste primaria competenza nella materia ed è disciplinata la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi (commi 636-638).

Il comma 639 specifica che tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione non rilevano ai fini fiscali.
- 3) sono soppressi i convitti nazionali e gli istituti pubblici di educazione femminile<sup>65</sup> che abbiano esaurito il proprio scopo o fine statutario o che non risultino più idonei ad assolvere la funzione educativa e culturale cui sono destinati (comma 642).

## **8.7 Riduzione dei costi derivanti da duplicazione di funzioni: norme di indirizzo per le Regioni e per gli enti locali**

### **Norme di indirizzo alle Regioni e per gli enti locali (articolo 2, commi 33 e 34)**

I commi in esame contengono una disposizione di indirizzo diretta alla razionalizzazione dell'organizzazione amministrativa degli enti territoriali, in particolare alla soppressione o

---

<sup>64</sup> Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere della Commissione di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246. Il parere è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di regolamento, salva la richiesta di proroga ai sensi del comma 23 del medesimo articolo 14. Trascorso tale termine, eventualmente prorogato, il parere si intende espresso favorevolmente.

<sup>65</sup> Si tratta dei convitti nazionali e degli istituti pubblici di educazione femminile di cui al regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392 e di cui alle tabelle annesse al regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312, e successive modificazioni.



accorpamento di enti, agenzie, organismi che svolgano le medesime funzioni - o parte di esse - esercitate dagli enti territoriali.

Scopo della norma è il miglioramento dei saldi di bilancio di regioni ed enti locali, miglioramento non quantificabile e da considerare come misura ulteriore (non determinante) per il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità.

Il comma 33<sup>66</sup> è indirizzato alle regioni che, in coordinamento con lo Stato, dovrebbero provvedere alla revisione dell’allocazione delle funzioni al fine, come detto, di eliminarne le duplicazioni. La norma richiama il principio di coordinamento della finanza pubblica e l’attuazione dell’articolo 118 della Costituzione: tale principio di coordinamento della finanza pubblica, contenuto nel secondo comma dell’articolo 119 della Costituzione, può essere alla base dell’intervento legittimo dello Stato sulle politiche degli enti territoriali imponendo anche vincoli di bilancio, come nel caso delle regole del patto di stabilità e crescita e l’articolo 118 della Costituzione statuisce il principio secondo cui le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni e ogni diversa allocazione - anche per assicurarne l’esercizio unitario - deve ispirarsi ai principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza.

Il comma 34<sup>67</sup> è diretto agli enti locali (comuni e province) per quanto concerne enti ed organismi da essi istituiti, nell’ambito della rispettiva potestà regolamentare, che in tutto o in parte hanno funzioni coincidenti con quelle degli enti locali medesimi.

## 8.8 Razionalizzazione dei compensi

### **Emolumenti, consulenze, responsabilità contabile, controllo della Corte dei Conti ( articolo 3 commi da 43 a 53 )**

Il comma 43 abroga i precedenti limiti fissati nella legge finanziaria per il 2007, riguardanti il contenuto e la pubblicità delle retribuzioni dei dirigenti e titolari di incarichi pubblici.<sup>68</sup> La norma viene sostituita da quanto previsto nei commi seguenti.

Il comma 44 introduce un tetto ai compensi di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni da pubbliche finanze e l’obbligo della preventiva pubblicizzazione degli incarichi assegnati e dei relativi compensi.

Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, ovvero sia titolare di incarichi o mandati di qualsiasi natura nel territorio metropolitano, non può superare quello del primo presidente della Corte di cassazione.

Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai dirigenti.

Il tetto non si applica alle attività di natura professionale e ai contratti d’opera.

In particolare viene disciplinato l’obbligo di pubblicità delle assegnazioni, prevedendo che i contratti di consulenza siano efficaci a partire dalla data di pubblicazione del nominativo

<sup>66</sup> Il comma 33 così recita: “Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell’articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le regioni, nell’ambito di rispettiva competenza legislativa, provvedono all’accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali ed alla contestuale riallocazione delle stesse agli enti locali, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”.

<sup>67</sup> Il comma 34 sancisce “I comuni e le province provvedono alla soppressione degli enti, agenzie ed organismi, comunque denominati, istituiti dai medesimi enti locali nell’ambito della rispettiva potestà regolamentare e titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle svolte dagli enti locali medesimi.”

<sup>68</sup> Il comma 43 così dispone “Il comma 593 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato”.

del consulente, del suo incarico e del suo compenso sul sito *web* istituzionale dell'amministrazione interessata.

In caso di violazione l'amministratore che ha disposto il pagamento e il destinatario del compenso devono rimborsare, per danno erariale, una somma pari a 10 volte l'ammontare eccedente la cifra consentita.

Per le amministrazioni dello Stato possono essere autorizzate deroghe con decreto del presidente del consiglio nel limite di 25 unità, per i più elevati livelli di responsabilità.

Sono inoltre previsti, al comma 44, eccezioni e obblighi di rientro nei casi in cui i tetti siano stati superati, nonché le forme di controllo.

Alla Banca d'Italia e alle autorità indipendenti le citate disposizioni si applicano limitatamente alle previsioni di pubblicità, mentre viene raddoppiato il “tetto”: il trattamento economico onnicomprensivo non potrà superare il doppio di quello del primo presidente della Cassazione (comma 46).

Il comma 47 prevede che:

- le disposizioni di cui al comma 44 non si applicano ai contratti in corso alla data del 28 settembre 2007;
- se il superamento del limite deriva dalla titolarità di uno o più incarichi, mandati o cariche di natura non privatistica o da rapporti di lavoro di natura non privatistica si procede a una decurtazione annuale del 25% per 4 anni.

Ai sensi del comma 48, il “tetto” di cui al comma 44 si applica alla stipula di tutti i contratti nuovi e a quelli che vengono rinnovati.

L'applicazione delle nuove disposizioni sarà oggetto di una relazione del presidente del Consiglio dei ministri e della verifica della Corte dei conti (commi 52 e 53).

### **Personale non contrattualizzato ( articolo 3 comma 66)**

Viene limitato all'anno 2007 il taglio del 30% degli adeguamenti automatici per le retribuzioni di dipendenti pubblici non contrattualizzati<sup>69</sup>: non opera, pertanto, nel 2008, come, invece, aveva previsto la legge finanziaria 2007.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Si tratta del personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del d.lgs. 165/2001.

<sup>70</sup> Cfr. l'articolo 1, comma 576, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

## 9. Pubblico Impiego

Qui di seguito vengono brevemente commentati gli interventi che la finanziaria opera in materia di pubblico impiego. Le modifiche che sono apportate al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (t.u. pubblico impiego) riguardano anche le amministrazioni regionali in quanto ricomprese fra quelle elencate dall'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo<sup>71</sup>.

### **Attribuzione degli incarichi di collaborazione: è ora necessaria una particolare e comprovata specializzazione universitaria.**

Il comma 76 dell'articolo 3 stabilendo che “*al comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «di provata competenza» sono sostituite dalle seguenti: «di particolare e comprovata specializzazione universitaria»*” introduce una rilevante modifica nella disciplina per l'attribuzione degli incarichi di collaborazione nella pubblica amministrazione. Non è più sufficiente una semplice competenza ma è necessaria una “*particolare e comprovata specializzazione universitaria*” La nuova dizione, facendo riferimento ad un titolo di studio di grado universitario sembra prescrivere quantomeno una laurea attinente ai compiti da svolgere.

### **Limitazioni relative alle procedure comparative per l'attribuzione degli incarichi di collaborazione: soggetti esclusi da tali restrizioni.**

Il comma 77 dell'articolo 3 prevede che “*all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter<sup>72</sup> non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144»*”. Tali limitazioni, relative ai presupposti soggettivi e oggettivi per l'attribuzione degli incarichi di collaborazione, non si applicano quindi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione nonché delle unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici.

### **Riserva del 60% dei posti sui concorsi per tempo determinato ai collaboratori coordinati e continuativi.**

<sup>71</sup> Cfr. nota n. 43.

<sup>72</sup> Art. 7 (Gestione delle risorse umane)...omissis... 6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione (10).

6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione (11).

6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.

Il comma 78 dell'articolo 3 precisando che "resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" conferma le disposizioni della finanziaria 2007 circa la riserva del 60% dei posti sui concorsi per tempo determinato negli anni 2007, 2008 e 2009 ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno avuto un rapporto con le stesse amministrazioni, della durata complessiva di almeno un anno alla data del 29 settembre 2006. Presumibilmente la riserva opererà anche per quei collaboratori che non hanno la qualificazione prevista dal comma 76.

### **Utilizzo dei contratti flessibili nelle p.a.: si configura come una vera e propria eccezione legata ad esigenze di stagionalità e trimestralità.**

Il comma 79 dell'articolo 3 sostituisce l'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 relativo all'utilizzo dei contratto di lavoro flessibile nella p.a. La regola generale per le pubbliche amministrazioni è l'assunzione di personale mediante contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato mentre l'utilizzo dei contratti flessibili si configura come una vera e propria eccezione legata ad esigenze di stagionalità e trimestralità.

E' da notare che:

- tale formulazione innova anche rispetto all'attuale legge sul tempo determinato, ridefinendo e restringendo le causali del rapporto (esigenze temporanee ed eccezionali) e riducendo la durata a soli sei mesi non rinnovabili con la sola eccezione per la sostituzione delle lavoratrici in maternità;
- per contratti di lavoro flessibile previsti dal codice civile e dalle leggi ci si riferisce alle prestazioni d'opera, alle collaborazioni coordinate e continuative (quindi anche all'assegno di ricerca), ai contratti a tempo determinato e al lavoro somministrato;
- in nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o l'utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale;
- scompare la possibilità per la contrattazione collettiva di disciplinare l'utilizzo dei contratti a tempo determinato, dei cfl e della fornitura del lavoro somministrato.<sup>73</sup>

### **Si rileva altresì che il comma 6, per la prima volta , sanziona le violazioni delle disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori.**

Infatti la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.

Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.

---

<sup>73</sup> Il comma 79 della legge finanziaria così dispone " L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente: «Art. 36. - (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile). - 1. Le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa se non per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi fatte salve le sostituzioni per maternità relativamente alle autonomie territoriali. Il provvedimento di assunzione deve contenere l'indicazione del nominativo della persona da sostituire. 2. In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o l'utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale. 3. Le amministrazioni fanno fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali attraverso l'assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a sei mesi, non rinnovabile. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva. 5. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili. (...omissis...)".

Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. Le amministrazioni pubbliche che operano in violazione delle suddette disposizioni non possono effettuare assunzioni ad alcun titolo per il triennio successivo alla violazione.

### **Eccezioni alla regola generale consistente nell'assunzione di personale esclusivamente con contratti di lavoro a tempo indeterminato.**

Le disposizioni di cui al comma 78 dell'articolo 3 del presente articolo non si applicano:

- agli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del T. U. pubblico impiego, nonché agli uffici di cui all'articolo 90 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Ai contratti relativi agli incarichi dirigenziali ed alla preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo delle amministrazioni pubbliche, ivi inclusi gli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144. 7-bis.;
- Agli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno e che comunque abbiano una dotazione organica non superiore alle quindici unità che possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile per la sostituzione di lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione;
- agli enti del Servizio sanitario nazionale, in relazione al personale medico, con esclusivo riferimento alle figure infungibili, al personale infermieristico ed al personale di supporto alle attività infermieristiche;<sup>74</sup>
- alle p.a. ma soltanto per programmi o attività i cui oneri sono finanziati con fondi dell'Unione europea e del Fondo per le aree sotto utilizzate;
- alle università e agli enti di ricerca per lo svolgimento di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università;
- agli enti del Servizio sanitario nazionale per lo svolgimento di progetti di ricerca finanziati con le modalità indicate nell'articolo 1, comma 565, lettera b), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La legge finanziaria precisa altresì che “L'utilizzazione dei lavoratori, con i quali si sono stipulati i contratti di cui al presente comma, per fini diversi determina responsabilità amministrativa del dirigente e del responsabile del progetto. La violazione delle presenti disposizioni è causa di nullità del provvedimento”.

Si segnala che il comma 95 dell'articolo 3 in commento, consente di derogare ai limiti previsti da questa nuova definizione dell'articolo 36 del dlgs 165/2001 per i lavoratori con contratto a termine che sono stati selezionati in base alle procedure concorsuali con riserva del 60% ( co.co.co).

---

<sup>74</sup> In tali casi sono ammesse forme contrattuali di lavoro flessibile anche per la sostituzione di lavoratori assenti o cessati dal servizio limitatamente ai casi in cui ricorrano urgenti e indifferibili esigenze correlate alla erogazione dei livelli essenziali di assistenza, compatibilmente con i vincoli previsti in materia di contenimento della spesa di personale dall'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

### **Riduzione delle spese per i contratti flessibili oppure a tempo determinato. Contenimento della spesa per il lavoro straordinario.**

Il comma 80 dell'articolo 3 dispone, in continuità con le leggi finanziarie precedenti, la riduzione, previsto per le amministrazioni dello stato, le agenzie e gli altri enti delle spese per contratti di collaborazione e rapporti di lavoro subordinato a termine che deve essere riportata al 35% di quella sostenuta nel 2003. In questa quota non va calcolato il personale dedicato alla ricerca, alla didattica e ai servizi agli studenti collocato su fondi esterni. Per queste amministrazioni la spesa per prestazioni di lavoro straordinario va contenuta entro il limite del 90 per cento delle risorse finanziarie allo scopo assegnate per l'anno finanziario 2007. Sussiste quindi una riduzione del 10% rispetto al 2007 delle somme a disposizione delle amministrazioni per lavoro straordinario.

Il comma 81 stabilisce che, in coerenza con i processi di razionalizzazione amministrativa e di riallocazione delle risorse umane, le amministrazioni statali, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo e la Presidenza del Consiglio dei ministri, provvedono, sulla base delle specifiche esigenze, da valutare in sede di contrattazione integrativa e finanziate nell'ambito dei fondi unici di amministrazione, all'attuazione delle tipologie di orario di lavoro previste dalle vigenti norme contrattuali, comprese le forme di lavoro a distanza, al fine di contenere il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario.

Le eventuali ed indilazionabili esigenze di servizio, non fronteggiabili sulla base delle risorse disponibili per il lavoro straordinario o attraverso una diversa articolazione dei servizi e del regime orario e delle turnazioni, vanno fronteggiate nell'ambito delle risorse assegnate agli appositi fondi per l'incentivazione del personale, previsti dai provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali o di concertazione. Ai predetti fini si provvede al maggiore utilizzo e all'apposita finalizzazione degli istituti retributivi già stabiliti dalla contrattazione decentrata per fronteggiare esigenze che richiedono il prolungato impegno nelle attività istituzionali.

### **Completamento del piano occupazionale.**

Il comma 86 prevede che, sia le assunzioni in deroga che le stabilizzazioni, per le quali erano state destinate le risorse già nel 2007, possano essere effettuate fino a maggio 2008.<sup>75</sup>

### **Graduatorie concorsuali.**

Il comma 87 dell'articolo 3 modifica l'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilendo che dopo il comma 5-bis è inserito il seguente: «5-ter. *Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali*».

<sup>75</sup> Art. 3, comma 86: “Le assunzioni autorizzate per l'anno 2007 ai sensi del comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché ai sensi dei commi 518, 520 e 528 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuate entro il 31 maggio 2008”.

## Procedure di stabilizzazione per il personale della p.a.

Il comma 88 dell'articolo 3 stabilisce che all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «non interessate al processo di stabilizzazione previsto dai commi da 513 a 543,» sono soppresse e, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «A valere sulle disponibilità del fondo di cui al presente comma il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è autorizzato a procedere all'assunzione straordinaria di complessive quindici unità di personale, di cui tre dirigenti di seconda fascia». Possono quindi beneficiare dei fondi previsti in detto comma 527 della finanziaria 2007 tutte le amministrazioni comprese quelle che sono interessate dalle stabilizzazioni.

Alcuni tecnici hanno sollevato forti dubbi sulla formulazione del comma 90 dell'articolo 3 che subordina l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione «all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge», facendo salve al tempo stesso le procedure della precedente Finanziaria che stabilizzava i contratti a tempo determinato con 3 anni di anzianità. Così come viene giudicato di dubbia costituzionalità l'aver stabilito – in attesa delle stabilizzazioni – che nel periodo transitorio le amministrazioni regionali e locali «continuano ad avvalersi del personale».

Il comma 90, ribadendo il contenuto dell'articolo 97 della Costituzione (ove si prevede che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione avvenga sulla base di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge), conferma per le pubbliche amministrazioni le procedure di stabilizzazione già avviate e ne estende l'operatività al personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007. In particolare alla lett. b) stabilisce che le amministrazioni regionali e locali possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.<sup>76</sup>

Il comma 94, sempre in tema di "stabilizzazione" dei lavoratori precari pubblici, citando l'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001<sup>77</sup> fa espresso riferimento a tutte le pubbliche amministrazioni comprese le regioni.

La norma conferma la definizione di piani per la progressiva stabilizzazione del personale precario di tutte le amministrazioni e fa riferimento sia al personale con contratto a tempo determinato in possesso dei requisiti del comma 519 della finanziaria 2007 sia ai collaboratori coordinati e continuativi che invece erano esclusi dalla precedente legge finanziaria.

Sono pertanto esclusi dalla stabilizzazione prevista per i parasubordinati della Pubblica Amministrazione i collaboratori dei gruppi politici, i ricercatori delle università e quelli degli enti di ricerca che non hanno un contratto di lavoro subordinato a termine<sup>78</sup>.

<sup>76</sup> Per completezza si segnala che l'articolo 3, comma 92 stabilisce che le amministrazioni di cui al comma 90 continuano ad avvalersi del personale di cui al medesimo comma nelle more delle procedure di stabilizzazione. Stabilisce inoltre il mantenimento in servizio fino alla stabilizzazione del personale con contratto a termine che rientra nella previsione del comma 90

<sup>77</sup> Cfr. nota n. 43.

<sup>78</sup> Per completezza si riportano altresì le modalità finanziarie di attuazione delle procedure di stabilizzazione ivi commentate. Il comma 96 rende operativo il fondo per l'assunzione dei lavoratori precari già attivato dalla finanziaria 2007. Ai fini della stabilizzazione di tutte le tipologie escluse dai commi precedenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare inderogabilmente entro il mese di marzo 2008, si dovranno, infatti, disciplinare i requisiti professionali, la durata minima delle esperienze professionali maturate presso la stessa pubblica amministrazione, non inferiori ai tre anni, anche non continuativi, e le modalità di valutazione da applicare in sede di procedure selettive.

Il comma 97. stabilisce quanto segue: "Per le finalità di cui ai commi da 90 a 96, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato della somma di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Stabilisce che le risorse destinate ai piani di stabilizzazione sono collocate sul fondo di cui al comma 417 art 1 legge finanziaria 2007 e ammontano a 20 ml di euro Il fondo aveva una dotazione di partenza pari a 5 ml di euro e avrebbe dovuto alimentarsi con una percentuale sulle maggiori entrate derivate dalla riduzione degli interessi sul debito e da una parte degli introiti delle aziende di stato. Fino ad oggi l'entità delle risorse non era stata quantificata nonostante le nostre continue richieste".

## **Proroghe dei contratti di lavoro in essere.**

I commi 98 e 99 prevedono l'utilizzo fino al 31 dicembre 2008 del personale delle Forze di polizia e dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente in servizio al 28 settembre 2007 e aventi un contratto di collaborazione o a tempo determinato.

## **Contratti di formazione e lavoro.**

Il comma 100 stabilisce che i contratti di formazione e lavoro di cui al comma 528 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296<sup>79</sup>, non convertiti entro il 31 dicembre 2007 sono prorogati al 31 dicembre 2008.

## **Assunzioni in casi particolari.**

Il comma 101 dell'articolo 3 stabilisce che per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta. Viene ribadita la priorità delle trasformazioni a tempo pieno dei contratti in part-time.

Il comma 102 stabilisce che per l'anno 2010, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296<sup>80</sup>. (le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) possono procedere, previo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente.

Il comma 103 puntualizza che le su indicate assunzioni (comma 102) sono autorizzate con la procedura di cui all'articolo 1, comma 536, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che si riferisce all'articolo 35, comma 4 del Testo unico del pubblico impiego in cui si afferma che "Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno

---

<sup>79</sup> Art. 1, comma 528 l. 296/2006: "Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ovvero in essere alla data del 30 settembre 2006, possono essere attuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite dei posti disponibili in organico. Nell'attesa delle procedure di conversione di cui al presente comma i contratti di formazione e lavoro sono prorogati al 31 dicembre 2007"

<sup>80</sup> Il comma così recita. "523. Per gli anni 2008 e 2009 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. Il limite di cui al presente comma si applica anche alle assunzioni del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25 della medesima legge n. 226 del 2004."



di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle procedure concorsuali è subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze”.

Inoltre le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 al fine di fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, per l'anno 2010 possono altresì procedere ad ulteriori assunzioni nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime<sup>81</sup>.

### **Bandi di concorso**

Con il comma 106 dell'articolo 3 si prevede che i bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni possono prevedere una riserva di posti non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale che abbia maturato almeno tre anni di esperienze con contratto di lavoro subordinato e il riconoscimento in termini di punteggio per il servizio prestato in qualità di collaboratori coordinati e continuativi nei cinque anni antecedenti il 28 settembre 2007.

### **Collocamento obbligatorio**

L' art. 3 al comma 123 estende le riserve per le categorie protette previste dalla l. 407/1998 anche agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro.

### **Mobilità**

I commi 124-127 dell'articolo 3 prevedono la definizione di accordi per la mobilità dei dipendenti pubblici in esubero. La mobilità è estesa anche agli inidonei del comparto scuola che transitano in un ruolo speciale ad esaurimento.

### **Risorse per i rinnovi contrattuali (Contratti del pubblico impiego)**

I commi 131-137 dell'articolo 3 prevedono che :

---

<sup>81</sup> A tal fine è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per l'anno 2010 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Le relative autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3- ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

- per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri di personale sono esclusi, per l'anno 2008, dal computo delle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità.
- si incrementino le risorse messe a disposizione per il contratto del comparto della scuola.
- Vengano stanziati ulteriori risorse per la valorizzazione della carriera professionale dei docenti e per i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico. Nuovi stanziamenti sono previsti anche per il personale di Forze armate e Corpi di polizia nonché per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

### **Fondi per la P.a. e bilancio statale.**

Il comma 141 dell'articolo 3 prevede che le somme stanziati per gli aumenti retributivi per il biennio 2006-2007 per il personale delle amministrazioni statali contrattualizzato e in regime di diritto pubblico costituiscono l'ammontare complessivo massimo destinato a copertura degli oneri contrattuali per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale.

Si prevede poi l'“allineamento” del limite massimo di crescita retributiva del personale delle amministrazioni non statali ai criteri per il personale delle amministrazioni statali

Più specificatamente per il personale della scuola si stabilisce che in sede di rinnovo contrattuale per il biennio 2008-2009 sarà esaminata la posizione del personale Ata trasferito dallo Stato.

Infine sono stanziati nuovi fondi per il personale ministeriale e prefettizio.